

RICERCA

Nuova Serie di Azione Fucina (gruppo II - 70%)

Quindicinale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana - A. XXIX - n. 20 - 31 ottobre 1973

Nell'interno:

a pag. 2 meditazione; nelle pagg. 3-4 Che cosa è urgente per l'Università?; da pagg. 5-13 Documentazione sui Provvedimenti Urgenti per l'Università: Decreto Legge n. 580 e Il punto di vista sindacale; a pag. 14 Una scuola che si cerca.

Con questo numero Arnaldo Ferrari e Pio Cerocchi lasciano la redazione di RICERCA. Ad essi un vivo e cordiale ringraziamento a nome di tutta la Federazione per il lavoro svolto in questi anni.

"Hanno la forza, non la ragione"

Ora il Cile è diventato una bandiera. Su di essa hanno gli occhi puntati milioni e milioni di democratici, di militanti; verso di essa ogni giorno nel mondo si levano milioni di pugni alzati. Stretti in un grido che di umano ha ormai solo il dolore, la disillusione, lo stupore davanti a qualcosa che si temeva avvenisse e si sperava che non sarebbe accaduto mai. Ma era una speranza sempre più tenue, sempre più dolorosa.

Ogni giorno che passava il governo di 'Unidad popular' era sempre più isolato. A poco a poco, tutti lo hanno lasciato. Si sono seduti e hanno atteso che la tragedia si compisse. Hanno lasciato fare. Non hanno voluto combattere. Hanno avuto paura. Così la Democrazia Cristiana, così il cardinale primate della chiesa di Cile Silva Henríquez. E i padroni del rame, non si sono fatti attendere ancora per molto. Sono venuti l'undici di settembre, sulle soglie della primavera. Sono venuti senza il doppiopetto-questa volta erano inquieti davvero-sono venuti vestiti da militari. Hanno sparato, hanno seminato il terrore per le strade, per le case, per le coscienze degli uomini. Hanno assassinato i lavoratori, gli studenti. Li hanno rinchiusi-ironia amara-nella gabbia dello stadio a soffrire, a vedere fucilare i fratelli umiliati anche con la tortura. Li hanno lasciati gridare, urlare, morire come bestie. Con le mani ancora sporche del massacro, si sono presentati al mondo, annunciando che l'ordine era ristabilito e che la democrazia era ancora in convalescenza.

Poi sono andati al «Te Deum». Quegli stessi che non si erano fatti scrupolo di abrogare le leggi sovrane con la forza, si sono piegati alla legge di un rito per compromettere tutta una Chiesa. Ma la Chiesa vera a quel rito era assente. Perché non lo sapeva che ci sarebbe stato. Perché se lo avesse saputo non ci sarebbe potuta andare perché in quel momento stesso stava morendo.

Poi le parole del mondo, fra cui le nostre e quelle degli altri. Piccole cose di poco conto, che però non si possono non dire. Meglio solo accennarle.

Il socialismo nuovo, non ce la fa a nascere. Ci ha provato qualche anno fa in Cecoslovacchia, ma fu pestato con i carri armati. Ci ha riprovato in Cile, e l'hanno assassinato. E' così sempre quando i poveri scoprono il modo per vivere da soli senza padroni, né protettori.

Certi interessi non si possono toccare. Così è avvenuto per l'apertura dei mercati fra la Cecoslovacchia e i paesi occidentali, e così cinque anni più tardi è avvenuto per le miniere di rame del Cile. Certo la «via cilena al socialismo» ha avuto anche lei, i suoi momenti di minore chiarezza, e anche i suoi errori: tanto di strategia politica, quanto di debolezza.

Sono anni in cui la potenza fisica, la forza prevale sulla ragione. «Essi hanno la forza, ma non la ragione», così disse Allende nel suo ultimo drammatico messaggio televisivo. Per questo oggi il Cile è una bandiera per noi. Essa simboleggia quella 'ragione' che non sempre è prevalente nel corso degli eventi storici, ma che non per questo perde il proprio messaggio di giustizia e di libertà. Allende vive, così come vive ancora nella disperazione dei vinti il sogno del 'socialismo nuovo'. Piena di sofferenza, poi nel Cile anche la Chiesa vive ancora.

Per un mondo che ha bisogno di fede e di razionalità

A Bologna la Fuci non si è data una nuova fisionomia. Ha dato, però, la sensazione molto precisa di volerne trovare una. Può essere poco congruente che una organizzazione, con dimensioni nazionali, anche se quantitativamente limitate, riveli una così «pervicace» intenzione di voler continuare un cammino, quando implicitamente ammette che quello finora compiuto difficilmente può avere un seguito costruttivo. Qui si impone subito la prima osservazione che, da seria, può diventare severa.

In che misura la Fuci si trova davanti alla ricerca di una soluzione di fondo relativa alle prospettive e alla natura della propria realtà associativa?

In sostanza la Fuci si trova davanti ad un problema di riesame tattico, di individuazione di mezzi utili per raggiungere un fine comunque chiaro, oppure ha da risolvere anche un problema di fini (e quindi di strategia).

Sono convinto che il problema riguarda il fine e quindi la strategia. Eppure ciò non significa e non può significare un ripartire da zero, come facilmente si potrebbe concludere, appena all'inizio di que-

ste considerazioni. Se non si tratta di «ripresa» semplice, comunque è difficile supporre una continuità. Qualcosa in effetti è mutato.

Quel che conta come punto di partenza, adesso, è il fatto che un gruppo di giovani, avendo per base un legame associativo, determinato forse secondo modi e occasioni molto diversi, senta la necessità di proseguire un cammino. In questo caso l'essere insieme prevale sull'indicazione della strada da seguire. Ma non è così. Mi pare di poter dire che nella volontà di stare uniti v'è un presupposto che ha radici lontane e che attraverso vari canali giunge al presente. E' il presupposto che dei cristiani restino uniti, per essere presenti in modo visibile nella loro unione da cristiani (assunta consapevolmente come tale), in un mondo che ha bisogno sia di fede che di razionalità.

Questo mi pare il carattere permanente della Fuci, se intendendo bene il patrimonio suo, derivante da un passato non certo disprezzabile e trascurabile. Tutto il resto non conta e può essere messo in discussione, o anche ignorato.

Pertanto lo stare insieme non ha nulla di emotivo e di

sentimentale, ma deriva da una scelta compiuta in ordine ad una domanda che è di due tipi, interiore e vocazionale, mondana e storica.

Non si può, tuttavia, proseguire se non si compie una distinzione che mi pare consegua da tutta la storia della cristianità. Si tratta della distinzione tra religione e fede. Con questo non intendo differenziare inutilmente due elementi che restano uniti e non solo per comodità di linguaggio e povertà di vocabolario.

La distinzione è operante nel senso che mentre con la religione intendiamo un fenomeno assai complesso e con caratteristiche comuni a tutti i fenomeni religiosi (con relative discipline, liturgie e rituali) e che potrebbero giustificare un aggrupparsi di credenti in maniera clericale, con la fede si intende la semplice aderenza al messaggio che rende originale, unica la confessione cristiana.

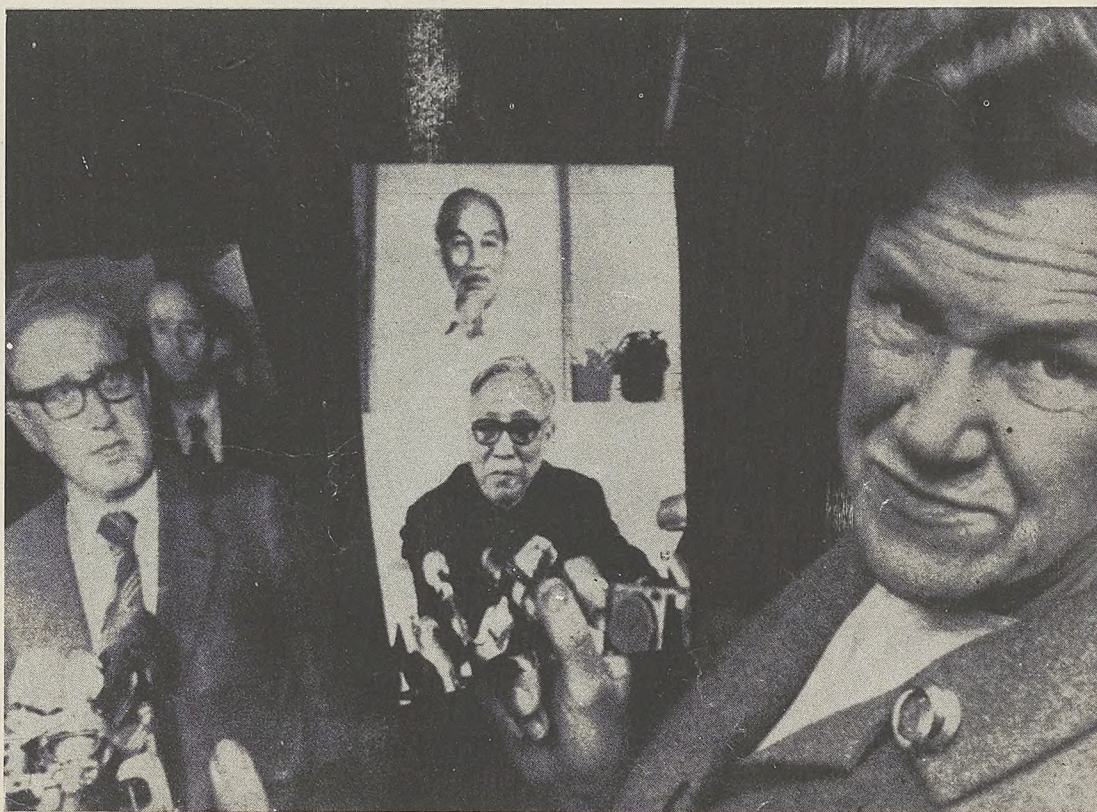
Il punto di partenza mi pare da individuare in questa zona del discorso.

Solo alla luce di questa sottolineatura della fede si coglie la portata delle domande che

(continua a pag. 15)

Ruggero Orfei

Il premio Nobel per la pace è stato offerto quest'anno a Kissinger e a Le Duc-to. Di fronte a un fatto del genere non c'è solo da chiedersi che significato ha l'istituzione del premio Nobel, e in particolare di quello della pace, ma da meditare sul significato distorto che questa parola assume per i datori del premio; che riescono a considerare «pace» l'attuale stato di tregua in armi del Vietnam e credono forse di cancellare con una cerimonia diplomatica quella che è stata una delle guerre più brutali e vergognose del nostro tempo.



Credere,

Credere che l'uomo può ancora diventare uomo, che ragione, diritto, verità, valgono più della forza, che la giustizia è più del potere. Quando vincono i Pinochet non si riesce più a credere perché un'ombra ci spegne il cuore e tutto attorno salgono le quotazioni del cinismo. Ma proprio quando vincono i Pinochet **vogliamo** credere in ciò che non si vede ancora: giustizia, verità, libertà, amore. Perché quando regnano i Nixon, i Thieu, i burocrati sovietici, i generali assassini e torturatori, i riformisti gattopardeschi italiani, il mondo si fa inaccettabile, inabitabile, e si può vivere soltanto credendo e preparando un mondo rifatto, quello che Gesù ha chiamato, accendendo una speranza che nessuna bufera ha mai più spento, regno di Dio.

Credere che un Allende non manca mai, è in mezzo a noi, possiamo scoprirlo e sostenerlo e avere la sua forza.

Credere — chi in Dio, chi nell'idea di giustizia, di libertà, chi nell'uomo — ma credere al di là dei fatti, della loro analisi scientifica, perché chi non supera i fatti coi valori, o rimane ingoiato dallo scoraggiamento, dal cinismo, o si ritrova servitore dei padroni che manovrano i «fatti».

disobbedire,

Disobbedire a chi «ha solo la forza e non la ragione», a tutti i comandi, le leggi, le pressioni, i consigli, gli andazzi, che non possano diventare legge della mia coscienza, assolutamente inalienabile. Disobbedire ciascuno al suo padrone — a chi vorrebbe essere suo padrone — perché al padrone altrui è troppo facile e fa piacere al proprio. Così, dobbiamo parlare contro Breznev, in difesa dei dissidenti che egli chiude in manicomio, essere la loro voce, ma per essere onesti dobbiamo prima disobbedire, come italiani, agli USA, padroni di mezzo mondo, egemoni del sistema militare-politico di cui il nostro paese fa parte; dobbiamo prima disobbedire, come cattolici, al potere clericale e alle sue prevaricazioni sull'uomo col ricatto religioso; dobbiamo prima disobbedire, con candore di colombe e astuzia di serpenti, ai tanti mostriciattoli, figli della grande bestia apocalittica del potere, annidati nelle direzioni di uffici e fabbriche, nelle funzioni pubbliche, nelle cattedre e presidenze delle scuole, nei posti-guida dei movimenti politici, anche quelli del proletariato.

Disobbedire a tutto quanto vuol farci accettare il mondo com'è, spartito a Yalta fra i potenti, e se un popolo alza la testa nel campo sovietico Mosca gliela taglia col benessere di Washington, e se un altro si divincola nel campo occidentale il Pentagono lo bombarda o i banchieri lo soffocano col benessere di Mosca. Cane non mangia cane. Disobbedire a questa logica e sostituirla con un vero internazionalismo.

Disobbedire, come cristiani, alle pressioni interiori per farci accantonare il Vangelo ed accettare la chiesa com'è, i rapporti ad essa interni ricalcati su modelli sociali superati da qualche secolo, le leggi fatte valere più della persona umana come, per esempio, nei conventi femminili soffocanti che in gran parte non favoriscono né rappresentano un respiro di preghiera ma stagni di paure e di soggezione disumana.

Disobbedire per primi, perché cristiani, a chi pretende farsi padrone di uomini e di popoli, se

è vero che sappiamo dalla parola biblica che l'uomo è fatto re, e che avere per Signore il Dio di Abramo e di Gesù significa essere liberi da ogni signoria opprimente. Se non è la chiesa a disobbedire ai potenti anziché sedere tra loro, la libertà e la salvezza devono sorgere fuori di essa, e là sarà il vero popolo del Dio salvatore.

combattere.

Combattere contro tutte le forze che disumanizzano l'uomo e lo riprecipitano a livello delle cose, e a favore di tutti i fermenti che o restituiscono a se stesso aprendolo ad un futuro che noi credenti chiamiamo Dio, apparsoci in Cristo.

Combattere in modo efficace: e questo, dopo il fallimento eroico di Allende, per molti vuol dire combattere la forza brutta delle armi con le armi. Eppure, noi ci chiediamo anche oggi se la forza, la lotta dell'uomo all'uomo, l'eliminazione di chi detiene il potere capitalista, possano produrre vera giustizia. La violenza infetta più del colera, anche quando è necessario usarla, e riproduce l'oppressione dentro le più sane forze di liberazione. La più grossa vittoria dei generali bestiali sarà l'aver convinto tanti giovani che l'unico metodo di azione è il loro, e cambia solo la direzione. Paulo Freire faceva notare che l'estrema offesa fatta all'oppresso è il plagiare facendogli pensare che sarà libero quando farà come il suo oppressore. Questa critica della violenza vogliamo che neppure lontanamente sembri una presa di distanza dai resistenti cileni, la cui lotta è assolutamente giusta, nell'angustia delle circostanze in cui sono costretti. Forse questa riflessione ci è facile, nella nostra situazione.

Ma proprio un problema di efficienza, e non solo di finezza morale, riapre il problema della violenza dopo la tragedia del Cile. Infatti, l'intervento degli USA in Cile non è avvenuto mediante divisioni di marines, ma coi «no» delle banche internazionali, che lo hanno soffocato. Bei tempi quando un moralissimo tirannicidio, approvato da san Tommaso, poteva anche essere un efficace atto politico! Come si fa ad uccidere una banca, una multinazionale? Neppure la guerriglia armata, capace di sconfiggere il più potente esercito del mondo, può schiacciare tutte le teste di queste piovre che si estendono dal Nord al Sud America alla periferia di Torino e che noi alimentiamo quando facciamo rifornimento di benzina, o noleggiamo un'auto AVIS, o acquistiamo tubi Gallino o fari Altissimo. Parliamo della ITT, società finanziatrice di Nixon, con un giro d'affari superiore al prodotto nazionale lordo di Israele, la quale aveva deciso che «bisognava fare di tutto, tranquillamente ma efficacemente, perché Allende non superi i prossimi cruciali sei mesi» («Settegiorni», 16-9-1973, articolo scritto prima del golpe). E se un «amerikano» viene ucciso dai tupamaros, la cosa era già prevista e subito ne sbarca un altro.

La rivoluzione non può mancare di adeguarsi alle forme di onnipotenza diabolica oggi assunte dai poteri. Ritorna di attualità politica la disobbedienza civile, il boicottaggio economico, la resistenza morale, la disobbedienza al gioco consumistico. Il gigante ha piedi d'argilla: un tenace lavoro di formiche può farlo crollare. Diventa più difficile prendere il potere che svuotarlo, levargli di sotto i piedi il suo fondamento che è la paura e l'obbedienza. Se il popolo non diventa libero ora, dall'obbedienza a questi poteri borghesi, nessuna rivoluzione armata proletaria avrà successo perché se anche vincerà il proletariato avrà di nuovo voglia di obbedire, di alienarsi. La via democratica di Allende non è morta sotto le macerie della Moneda: è ancora meglio contare le teste che tagliarle, ma prima di contarle occorre

meditazione

rispettarle e lasciarle guardare in giro in tutta libertà. Allora sarà possibile l'unica obbedienza lecita, cioè quella data, da un lato, alla volontà veramente comune o maggioritaria, risultante dall'incontro di uomini puri tra loro, senza generali e senza sacerdoti della politica, perché è detto: «non chiamare nessuno padre, non chiamare nessuno maestro»; e, dall'altro lato, agli imperativi visti dalla coscienza, anche isolata, anche in tensione con la comunità, perché le crescite dell'umanità sono sempre, all'inizio, il dramma di uno chiamato più avanti degli altri, ad obbedire a Dio prima che agli uomini, e gli errori possibili sono il rischio da correre per non bloccare la vita.

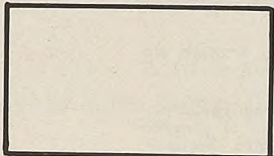
Così comprendiamo, ora che se ne hanno informazioni sufficienti (pensiamo specialmente agli articoli di La Valle sul «Giorno» e di Meucci su «Rocca», dopo il loro soggiorno in Cina) l'educazione del popolo cinese fatta da un saggio come è Mao Tse Tung, il quale, dopo aver combattuto la guerra necessaria, ha guidato il suo popolo sulle vie di una riconciliazione, collaborazione e solidarietà quali mai la storia aveva visto, specialmente in tali dimensioni. Egli non è il personaggio mitizzato dai ragazzi del '68, un capitano di ventura presente dovunque ci sia da menar le mani. Né il mostro che i giornali dipingevano senza conoscerlo. La sua rivoluzione, che la più riuscita fino a questo momento nel mondo, è stata solo di passaggio una rivoluzione violenta ed essenzialmente è una rivoluzione culturale, politica, morale. Il grande merito di Mao e del popolo cinese è di avere superato l'infezione della violenza, grazie ad una notevole carica morale. Per altre vie, Mao ha affermato come Allende che il socialismo non si impone, ma si raggiunge con una crescita umana, anche se si deve prima imporre agli usurpatori di lasciare il potere. Anche l'altro martire di quest'anno, Amílcar Cabral, un cristiano, ha fatto crescere scuola e democrazia dentro il necessario combattimento. Il pericolo è lo sguardo corto: credere che fatto il primo passo sia fatto anche il secondo; dimenticare che i metodi sono da aggiornare sempre sulla realtà; compiacersi del combattere senza, nello stesso tempo, costruire; perdere di vista il fine per il quale si combatte, che deve qualificare il combattimento.

Credere, disobbedire, combattere. Per quello che valgono le parole d'ordine, ci piace proporre questa, nel momento che s'è aperto nel mondo lo squarcio rosso del Cile. Ricalca lo slogan castrante di Mussolini, ma ne capovolge il significato con quella piccola negazione che ne rovescia il cuore. Erano tre martellate, tre anelli di catena: spezzando quello di mezzo, come già fecero i «ribelli» della Resistenza italiana, diventano tre atti di una umanità che si alza in piedi, che è più colpita ma più cosciente e meno rassegnata di ieri, che vive un dramma biblico di fede, di passione, di liberazione, al quale ci è dato di partecipare.

(da «Il Foglio» n. 25, mensile di presenza sociale e religiosa, Torino, settembre 1973 - per gentile concessione).

Che cosa è urgente per l'università?

Le misure urgenti, lungi dal costituire l'anticipazione di una vera riforma, rischiano di corroborare l'attuale struttura dell'università e di rendere quindi più difficile la sua riforma. La posizione dei sindacati. I temi irrisolti: il tempo pieno, l'unificazione del personale docente, la democratizzazione, una politica per la ricerca, il diritto allo studio.



1. I «provvedimenti urgenti per la Università» varati dal governo con Decreto Legge e pubblicati il 1° ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, sono apparsi quasi inaspettatamente, dopo i lunghi rinvii e le incertezze che hanno caratterizzato su questo tema l'azione del presente e del precedente governo.

Il problema della riforma universitaria e del suo adeguamento alle mutate condizioni civili e sociali del paese è sicuramente uno dei temi politici cruciali del dopoguerra, su cui si sono più volte scontrate e divise le forze politiche e attorno al quale nell'ultimo decennio si sono succeduti studi, progetti di riforma e disegni di legge, tutti senza alcun esito. Si va dagli studi della Commissione Ermini sullo « stato della pubblica istruzione in Italia », al piano Gui (d.d.l. 2314), ai vari progetti dei ministri Misasi, Sullò e più recentemente Scalfaro (1), alle proposte socialiste, per non parlare dei progetti delle opposizioni (2).

Spesso la riforma è stata presentata come indilazionabile e si è anche fatto ricorso a interventi legislativi quali il blocco dei concorsi a cattedre (3), per affrettare una riforma capace di rimettere in discussione la composizione del personale docente e ridimensionasse le anacronistiche prerogative del potere accademico.

La mancanza di una comune linea programmatica nella maggioranza, lo

acutizzarsi dei problemi della vita degli atenei come il massiccio aumento del numero degli studenti nelle sedi più affollate, il crescere del personale laureato a rapporto di lavoro precario, l'esigenza di modifiche normative e retributive per il personale docente subalterno (assistenti e professori incaricati), furono gli elementi in grado di offrire al governo Andreotti l'occasione di progettare un intervento urgente per l'Università, con cui gestire la Università per un intervallo di tempo di tre o quattro anni, precedendo e ritardando così la riforma. L'attuale governo ha ereditato questo progetto e lo ha riproposto con qualche modifica ricavata anche dal confronto con il progetto di provvedimenti presentato dal partito socialista, ricostruendo così in qualche modo attorno all'attuale formulazione del decreto legge l'unità delle forze di maggioranza.

2. Nel periodo che va dalla promulgazione del Decreto Legge alla sua definitiva ratifica parlamentare, che dovrà avvenire entro la fine di novembre, il governo si è trovato di fronte ad una netta opposizione da parte dei sindacati confederali, dei sindacati di categoria dei docenti e dei non docenti aderenti alla C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e del Comitato Nazionale Universitario: una associazione di docenti che si riconosce in un discorso organico di riforma democratica dell'università.

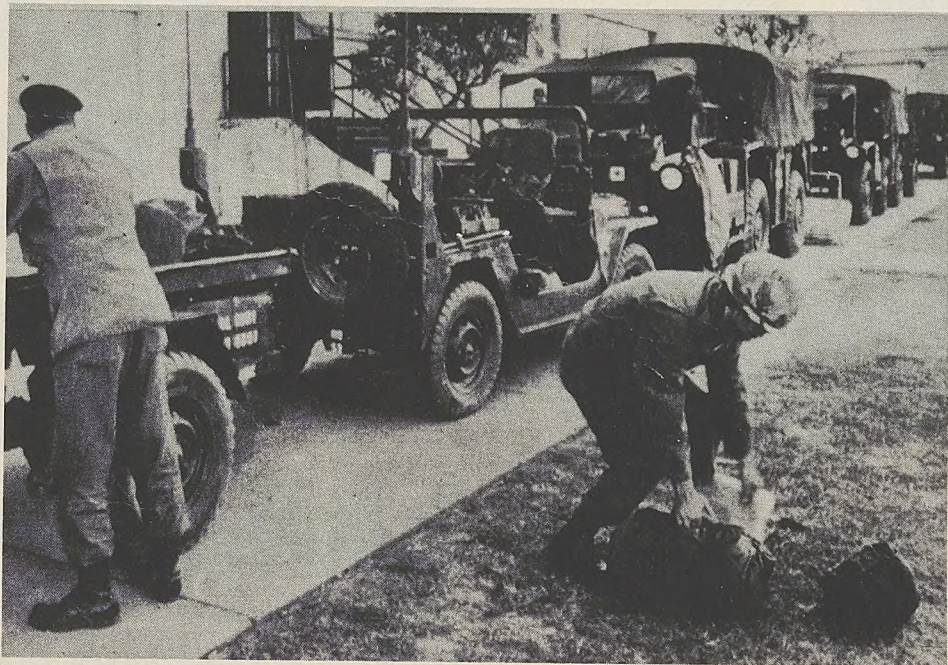
Tali forze, che si trovano oggi unite in un fronte comune e che sono in buona misura riuscite ad unificare in uno sbocco sindacale unitario le varie occasioni di contestazioni particolaristiche che hanno travagliato negli anni passati le università italiane, hanno indetto nelle ultime settimane una catena di scioperi e di agitazioni nelle università per una modifica radicale

dei provvedimenti urgenti e per sostenere una comune piattaforma rivendicativa. Esse sostengono anzitutto il diritto di venire ad una trattativa col governo, diritto che i sindacati hanno già conquistato in una recente vertenza per la scuola. Tale confronto deve poi garantire che i provvedimenti urgenti non siano un mezzo per dilazionare ulteriormente la riforma e che, al contrario, la anticipino nei contenuti qualificanti. In mancanza di tali contenuti verrebbe riprodotto e rafforzato l'attuale assetto della università, finendo poi per rendere più difficile una terapia riformatrice.

3. Per passare ad esempi concreti, si può confrontare il Decreto Legge con la piattaforma dei sindacati, che pubblichiamo in questo numero come documentazione.

I primi due articoli del D.L. riguardano la riapertura dei concorsi a cattedra, le nuove norme dei concorsi. L'eliminazione del ruolo degli aggregati e il loro passaggio a cattedrati. Viene così eliminata la unica figura di docente di ruolo non subordinato e diversa dall'ordinario, che fu istituita alcuni anni or sono per risolvere i problemi della didattica e per non dovere distribuire a troppi l'onore della cattedra; si tratta in effetti di circa 800 persone in tutta Italia le università italiane che si aggiungono a circa 2500 ordinari.

L'istituzione di 2500 posti di professore di ruolo all'anno per tre anni, che sarà di difficile realizzazione pratica e durerà presumibilmente più tempo, aumenta così il numero dei professori di ruolo che tra alcuni anni arriverebbe a 10.000 unità. Può essere una diluizione del potere accademico, ma solo apparentemente, il numero ristretto dei sorteggiabili nelle commissioni esaminatrici e l'immutato meccanismo di cooptazione delle chiamate saranno occasioni di esercizio di quel potere, caduto in disuso per il blocco dei concorsi.



Le truppe dell'ottantaduesima aerotrasportata di «Fort Bragg» detta dei «berretti verdi» sono state messe in stato di emergenza la notte del 27 ottobre, come tutta la macchina bellica americana, in risposta ad una non meglio chiarita minaccia nel Medio Oriente. Molti hanno avuto l'impressione che il preallarme atomico non fosse altro che una rumorosa trovata pubblicitaria di Nixon ricalcata sul «modello Kennedy» della crisi cubana del '62. E' evidente che Nixon, dopo i molti scandali che lo hanno visto protagonista, ha urgente necessità di riottenere fiducia presso l'uomo della strada americano, fino al punto di portare il mondo sull'orlo di una guerra atomica.

La stampa, e sorprendentemente non solo certa stampa, ha mistificato tale aumento come un miglioramento del rapporto docenti/studenti. In realtà i futuri cattedrati sono oggi assistenti o incaricati di insegnamento e nel decreto non sono previste nuove forme di reclutamento. In una università dove il personale che fa didattica e ricerca supera le 50.000 unità (3.600 di ruolo, 27.000 assistenti, 6.000 professori incaricati, 15.000 precari) e in cui la popolazione studentesca cresce di 80.000 unità all'anno (4), sembra una battuta umoristica affermare che si aumenta il corpo docente aggiungendo a 3.300 professori di ruolo 2.500 persone all'anno, reclutate peraltro all'interno del personale docente. Ancora più grave è questo aumento dei docenti di ruolo se lo si collega alla mancanza di qualsiasi norma sul tempo pieno e sulla incompatibilità (il solo obbligo rimane quello delle 3 ore settimanali di lezione per 6 mesi all'anno, che in certi casi è disatteso). E' del pari significativa la elargizione di congrui aumenti, non vincolati a un maggior impegno, ma solo alla dichiarazione di non svolgere attività professionale o di svolgerla con proventi annui al di sotto dei due milioni. Si viene così a perpetuare una situazione che vede la cattedra non come un rapporto di lavoro, ma come un mezzo di potere da delegare a quelle persone che già esercitano questo potere a livello politico amministrativo e professionale fuori dalla università. E' questo uno dei caratteri distintivi dell'università che il nostro paese ha ereditato dal fascismo e tramite questo dalla società liberale, un'università in cui la classe dominante si riproduce in un contesto assolutamente estraneo alle esigenze di una università di massa, di una società democratica e di una moderna organizzazione della scienza e della attività produttiva.

Esaminando le proposte sindacali vi troviamo sì la proposta di un aumento dei professori di ruolo, ma accanto a vincoli precisi per il tempo pieno a una riformulazione degli obblighi di lavoro e a una ricomposizione dei ruo-

li di tutto il personale docente. Si propone infatti: il ruolo degli ordinari, un ruolo unificato per professori incaricati, assistenti e tecnici laureati e una unica figura di ricercatore precario con tutele normative. Questa scelta è fatta in prospettiva di una figura unica di docente ricercatore da raggiungere nella riforma (e occorrono almeno 40.000 docenti) accanto ad un certo numero di contratti a scadenza, per la formazione dei ricercatori e per il reclutamento di nuovi docenti.

L'attuale D.L. divide invece in sette diversi livelli il personale docente dell'università e soprattutto non prevede alcuna possibilità e continuità di lavoro per i più giovani. In una situazione in cui i laureati sono sottoutilizzati (o spesso sottoccupati o disoccupati) anche l'università, congelando i propri quadri, ma soprattutto le proprie strutture, non offre occupazione.

Una simile linea d'altra parte ben si accorda con la disincentivazione della ricerca scientifica, operata con i tagli sui finanziamenti C.N.R., e soprattutto con la mancanza di programmazione e l'irrazionale e baronale uso dei mezzi attualmente a disposizione. Non è del resto solo nell'università che contenimento della spesa significa rinvio delle riforme e, in realtà, anche inutili e improduttivi sprechi.

4. In tema di democratizzazione, i Consigli di Facoltà si aprono per la prima volta ai docenti non di ruolo (art. 9): entrano i professori incaricati stabilizzati, un assistente, un contrattista; per le decisioni più importanti i nuovi partecipanti sono comunque esclusi. E' inoltre prevista una rappresentanza di studenti, ma con il solo diritto di proposta e su questioni riguardanti gli studenti. Il Senato Accademico rimane e i suoi poteri sono accresciuti; l'elezione del rettore resta prerogativa dei soli docenti di ruolo. Un aspetto importante sono le mo-

dalità di partecipazione degli studenti: sono previste rappresentanze elettive nei Consigli delle Opere Universitarie e nei Consigli di Amministrazione, con suffragio diretto, la disciplina elettorale essendo stabilita dal senato accademico. Rimane così scavalcato il problema posto da alcuni anni, di una nuova organizzazione e presenza politica degli studenti nelle Università, e di tutta una esperienza passata attraverso il rifiuto degli organismi rappresentativi e della delega non revocabile, con la riscoperta di forme di democrazia rappresentativa ed assembleare.

5. Nulla di nuovo anche a proposito del diritto allo studio (art. 7): le attribuzioni dei presalari rimangono legate al problema della mancanza di un sicuro accertamento dei redditi, è rimandata al futuro la effettiva corresponsione del presalario in servizi. Si afferma che si potrà accantonare, non è detto utilizzare, il 30% dei fondi destinati agli assegni di studio, per le Opere Universitarie. La assegnazione di un quinto degli assegni a studenti del primo anno e la corresponsione a questi di 2/3 degli assegni dopo il superamento di due esami è interpretabile come un tentativo di disincentivare nuove iscrizioni, da esercitarsi naturalmente nei confronti delle famiglie più disagiate. Manca inoltre nel decreto legge ogni risposta alle richieste delle organizzazioni sindacali in tema di educazione permanente per l'avvio di attività didattiche non legate al conseguimento dei titoli di studio, ma orientate all'aggiornamento culturale dei lavoratori occupati, in applicazione del diritto allo studio conquistato dai sindacati nei contratti di alcune categorie. Una tale prospettiva del tutto

nuova per la università, da una parte richiede una modifica profonda della sua struttura e dei rapporti di potere all'interno di essa, dall'altra apre un rapporto totalmente nuovo tra università e società.

6. Si può prevedere che il D.L. porterà a termine rapidamente il suo iter parlamentare per la sua conversione in legge e senza grosse modifiche. Le organizzazioni sindacali hanno trovato nel governo una fortissima resistenza non tanto dettata da una volontà di portare avanti una linea precisa, quanto piuttosto — a quel che sembra — di difendere ostinatamente un compromesso difficilmente modificabile, senza rompere un precario equilibrio tra le forze di maggioranza. Quello della università è un nodo troppo grosso da essere sciolto senza drammi e i partiti di governo hanno mostrato, dinnanzi anche alla più ragionevole ed economica proposta di modifica sostanziale, di voler far quadrato attorno a questo orto minato nel quale non hanno il coraggio di avventurarsi.

L'incontro tra ministro e sindacati, avvenuto nella seconda metà di ottobre con il decreto già in esame alla Commissione Pubblica Istruzione del Senato, pur cercando di riparare alla mancanza di una trattativa, si è concluso in pratica con un nulla di fatto relativamente al testo di legge.

Il ministro Malfatti ha preso impegni per interventi e proposte di legge da presentare in futuro sui temi cruciali, al di fuori dei provvedimenti urgenti. Dipenderà solo dalla forza sindacale l'ottenere oggi qualche rilevante modifica dei provvedimenti e il mantenimento di tali impegni nell'immediato domani. Si ha comunque la sensazione che al momento, come afferma Macario (5) (segretario aggiunto della C.I.S.L. che è ora impegnato nella vertenza dell'università) questo voglia essere uno dei dieci rospi che le forze riformatrici dovrebbero ingoiarsi in cambio di ogni loro conquista.

La posta in gioco è comunque grande e occorre ora che i sindacati catalizzino l'azione e l'unità delle componenti universitarie e soprattutto di settori ben più ampi di lavoratori, che hanno già mostrato, soprattutto in alcune categorie operaie, la consapevolezza dell'importanza della questione. Occorre d'altra parte che gli studenti, rimasti finora estranei per motivi forse stagionali, si confrontino al più presto con questi temi e convergano sui comuni obiettivi della riforma.

Carlo Bertoni

- (1) Si veda il d.d.l. del ministro Scalfaro sui provvedimenti urgenti pubblicato sul n. 3/4 di Ricerca del 15-2-1973.
(2) I disegni di legge 981 e 776 dei partiti socialista e comunista rispettivamente si possono trovare, confrontati con il progetto Scalfaro, nel numero 3 di « Scuola e Politica ».
(3) Legge n. 924 del 30 novembre 1970.
(4) Molti dati sono riportati nel numero 10-11 di Ricerca del 30-5-1973.
(5) Si veda l'articolo di L. Macario sul « Messaggero » di venerdì 19 ottobre.

Iu in onlosà ma voi...



servitevi del
MULTICREDITO
l'assegno comodo
che fa comodo
il cui pagamento
è garantito dal
BANCO DI ROMA
BANCA DI INTERESSE NAZIONALE
PARTNERS INTERNAZIONALI: COMMERZBANK - CREDIT LYONNAIS

il multicredito è un fido per tutti

Provvedimenti urgenti per l'università

I «Provvedimenti urgenti per l'Università» che erano già stati oggetto della riforma Scalfaro (cfr. RICERCA n. 3-4, 1973) sono ora riproposti con modifiche dal Decreto-Legge presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione on. Malfatti.

Nel pubblicare tale decreto del 1 ottobre 1973, n. 580, alleghiamo alcuni documenti delle confederazioni sindacali e del Comitato Nazionale Universitario che, dall'inizio dell'anno, hanno portato avanti sul problema dei provvedimenti urgenti una continua proposta e una comune strategia.

Il primo documento costituisce la piattaforma concordata alla fine di luglio tra federazioni nazionali e sindacati di categoria (C.G.I.L.-Scuola, C.I.S.L. e U.I.L.-Università e sindacati dei non-docenti) da uti-

lizzare come base della trattativa che avrebbe dovuto essere aperta con il governo dalle segreterie nazionali dei sindacati.

Dopo il rifiuto opposto dal Ministro della Pubblica Istruzione alla trattativa, giustificato con l'asserita esistenza di precedenti accordi di governo sul tema dell'Università, usciva il testo del D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il comunicato e il testo della «Proposta unitaria sulle misure urgenti per l'Università» che riportiamo più avanti rappresentano la risposta delle organizzazioni sindacali per ottenere una trattativa con il governo ed esprimono alcuni obiettivi che i sindacati si propongono di ottenere, a partire da correzioni ed emendamenti al D.L. prima della sua definitiva conversione in legge.

Decreto legge

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per l'Università;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1

(Nuovi posti di professore universitario di ruolo)

Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.

Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.

Nella ripartizione, il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo, esistenti presso ciascuna facoltà o scuola nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro i successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facoltà o scuola che ne abbia fatto richiesta.

Ove risultino ancora posti di professore universitario di ruolo inutilizzati, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico, o per le facoltà degli atenei di nuova istituzione di cui al programma previsto dall'articolo 10 o da altri provvedimenti legislativi.

Art. 2

(Nuove norme per i concorsi a posti di professore universitario)

La 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere vincolante circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. I raggruppamenti, stabiliti in base a criteri di stretta affinità debbono assicurare in ogni caso, da parte della commissione giudicatrice, un giudizio competente sulle pubblicazioni e sugli altri titoli che saranno presentati dai candidati.

I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal vigente ordinamento didattico.

Singole discipline di alta specializzazione possono essere poste a concorso, su richiesta delle facoltà, al di fuori dei predetti raggruppamenti, per una aliquota non superiore annualmente al 10 per cento dei posti disponibili.

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulle proposte delle facoltà interessate, approvate dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di dieci, o di sette in caso diverso, e di due supplenti per eventuali sostituzioni.

Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresì sorteggiabili i professori aggregati ed i ternati aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo articolo 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.

Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento.

Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente più discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una

delle discipline raggruppate messe a concorso.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in quelli immediatamente precedenti per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del nono comma del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati e, per le discipline che lo richiedono, di eventuali prove didattiche o sperimentali. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

Le facoltà, presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.

In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facoltà, provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facoltà o scuola.

E' assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso.

Art. 3

(Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario)

Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con la anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti di ruolo.

Quest'ultimo requisito non è richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le domande di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenute a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.

In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.

Coloro che siano chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.

Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici.

In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è, di soprappiù, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-1974.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario.

La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine.

Le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. Per i concorsi banditi e per quelli in corso di svolgimento per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sia stato ancora formulato il giudizio conclusivo della commissione, si applica il disposto del comma successivo relativo alla designazione dell'unico vincitore.

Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo è consentita la messa a concorso dei posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) titolari dei contratti di cui al successivo articolo 5;

b) titolare di assegni di formazione scientifica e didattica, al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito;

c) tecnici laureati.

Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma del successivo articolo 5.

Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le facoltà possono provvedere alla copertura di posti di ruolo mediante trasferimenti di professori che, anche in deroga all'articolo 93, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, hanno decorrenza dal 1° marzo 1974.

Art. 4

(Stabilizzazione dei professori e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)

I professori incaricati, in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purché in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare sino all'anno accademico 1974-75 incluso. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo né al secondo incarico nei casi in cui esso è consentito.

I professori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

Per coloro cui sia stato conferito un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.

Nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il seguente ordine di precedenza:

1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita;

2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in tal caso non si applica il quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;

4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);

5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).

I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.

Art. 5

(Istituzione di un fondo per contratti con laureati)

È istituito un fondo nazionale per consentire alle università di stipulare 8.000 contratti quadriennali per l'importo lordo annuo di lire 2.500.000 ciascuno con laureati, i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti C.N.R. che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà;

b) assistenti incaricati e assistenti supplenti;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967 n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio, sempreché l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al precedente comma.

Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso e tenuto conto dei criteri generali ed obiettivi stabiliti dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.

I concorsi sono banditi dall'università

La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.

I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.

La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'università; egli può tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.

Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

I titolari del contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano attività di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENP-DEP a cura e sul bilancio dell'università.

Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.

Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.

Art. 6

(Assegni biennali di formazione scientifica e didattica)

Per la formazione scientifica e didattica di giovani laureati, sono banditi annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-1974, pubblici concorsi per numero 3.000 assegni biennali dell'importo lordo annuo di lire 1.800.000.

Ciascun assegno è corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.

L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio quando la facoltà o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.

Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente articolo 5.

Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.

Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli altri assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obiettivi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi.

I relativi concorsi sono banditi dalla università. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.

L'assegno è individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

I titolari degli assegni in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.

Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio di facoltà sulla attività di ricerca che può essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno.

I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'università, all'INPS e all'ENPDEP, loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza.

Art. 7

(Assegni di studio)

Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è aumentato di 4 miliardi di lire.

Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. E' fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minime.

Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30 per cento, da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna.

Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie il cui reddito non sia superiore a lire 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate in condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a quegli studenti che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole dei consigli di facoltà.

Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Art. 8

(Personale non docente)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, e della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici nonché della carriera di concetto amministrativa delle università, della carriera di concetto del personale di ragioneria e della carriera di concetto degli aiutanti bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo della carriera esecutiva, delle segreterie universitarie nonché dei ruoli di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b) e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30 per cento nell'anno 1974, del 30 per cento nell'anno 1975 e del 40 per cento nell'anno 1976.

La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione fra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Un terzo dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per esame colloquio riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042 I residui due terzi vanno coperti mediante pubblici concorsi.

Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani si prescinde dal limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

Art. 9

(Nuove norme sugli organi universitari)

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore ap-

provato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà:

a) due rappresentanti degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico di insegnamento ufficiale nella facoltà;

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

c) un rappresentante dei titolari di assegni di studio di cui al precedente articolo 6.

Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

I rappresentanti studenteschi in seno ai consigli di amministrazione delle opere universitarie sono eletti direttamente dagli studenti, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 168.

Nessuno può far parte contemporanea-mente di più consigli di facoltà; qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione.

Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo e secondo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.

I consigli delle opere sono integrati con un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede la università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti;

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

a) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratto di lavoro, né liti pendenti.

b) tre rappresentanti dei professori di ruolo e un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

c) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

d) un rappresentante del personale non insegnante;

e) tre rappresentanti degli studenti.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.

Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, e per garantire la libertà e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nell'ateneo.

Art. 10

(Nuove università)

Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:

a) delle osservazioni del CIPE relative alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di università e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonché ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;

b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

I disegni di legge di cui al comma secondo del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà, presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà.

E' vietata l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di corsi di insegnamento distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

E' altresì vietata la costituzione nell'ambito delle facoltà di nuovi istituti monocratici.

Art. 11

(Nuove procedure per l'edilizia universitaria)

Per la realizzazione delle opere di edilizia già finanziate, le università e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.

Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'area idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

I limiti di spesa fissati dall'articolo 9-bis primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni.

L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.

Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilità speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.

I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilità speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.

La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali alla fine dell'esercizio.

Art. 12

(Trattamento economico del personale docente universitario)

Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.

Al personale di cui al primo comma viene corrisposto altresì per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di lire 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo, di lire 80.000 per i professori esterni e per gli assistenti.

Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio, è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Esso non compete a coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due milioni di lire.

Per avere diritto all'assegno di cui al quarto comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico al dirigente dei servizi amministrativi dell'università, che raccoglie la dichiarazione in un verbale avente valore di atto pubblico, di trovarsi nelle condizioni previste per poterne beneficiare.

Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. Le università versano al Tesoro dello Stato, anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario preva detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennità ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente articolo 5.

Con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Ai professori e agli assistenti distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni o indennità a carico del CNR e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico.

Art. 13

(Norma abrogativa)

Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, della legge 30 novembre 1970, n. 924, l'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966,

n. 942, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli articoli 21 e 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento.

Art. 14

(Onere)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 16.000 milioni si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 del su indicato stato di previsione della spesa del detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 ottobre 1973

Leone

Rumor — Malfatti —
La Malfa — Giolitti —
Lauricella

Visto, il Guardasigilli: Zagari

Assegno pensionabile annuo lordo

Personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Parametro	Importo
—	—
825	1.680.000
772	1.680.000
609	1.440.000
535	1.440.000
443	1.300.000
387	1.055.000
317	1.000.000
307	950.000
243	770.400

1-Proposte concordate fra sindacati di categoria e federazioni CGIL - CISL - UIL

Roma - luglio 1973

1° - Democratizzazione

Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Confederazioni e dei Sindacati di categoria con funzioni conoscitive e di controllo ai Consigli di Amministrazione delle Università e al Consiglio della Pubblica Istruzione.

Possibilità di accesso dei delegati sindacali e degli studenti ai Consigli di Facoltà e di Istituto con diritto di parola.

2° - Riconoscimento dei diritti sindacali e delle libertà associative degli studenti

a) Viene riconosciuta la rappresentanza sindacale, presso ogni Istituto, Facoltà e Ateneo, di delegati eletti, separatamente o congiuntamente dal personale docente e non docente.

I delegati di Istituto sono eletti (fino a un numero di tre) da assemblee convocate dai Sindacati di categoria nazionalmente rappresentativi. I delegati di Facoltà sono eletti (fino a un numero di cinque) dai delegati di Istituto. I delegati di Ateneo sono eletti (fino a un numero di quindici) dalla assemblea dei delegati di Istituto, sono eletti senza prefissione di termine e sono revocabili. Gli studenti eleggono propri delegati con le stesse modalità e attraverso assemblee convocate autonomamente con un numero di firme non inferiore a 30, 100 e 300 rispettivamente per le assemblee di Istituto, Facoltà e Ateneo.

Assemblee: presso ogni Istituto, Facoltà e Ateneo, possono essere convocate assemblee di studenti, docenti e non docenti, congiuntamente o separatamente, su richiesta della maggioranza dei delegati (studenti, docenti, non docenti) o dei Sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale o per gli studenti con le modalità già indicate.

Ciascuna di queste componenti ha diritto di tenere una assemblea al mese a ciascuno di tali livelli. Alle assemblee possono partecipare, su decisione dei convocati, persone esterne all'Università. In caso di pluralità di convocazione di assemblee, decidono i Consigli dei delegati delle singole componenti, dei livelli corrispettivi.

Presso ogni Istituto e Facoltà è consentita l'affissione ad apposito albo di notizie sindacali e di altre notizie su iniziativa degli studenti. Il diritto è esercitato dai rispettivi delegati.

Per quanto previsto da queste disposizioni si applica lo Statuto dei Lavoratori e le sue successive modificazioni.

b) Contrattazione triennale:

Ogni triennio, a partire dal 1° novembre 1973, si provvede all'esame delle questioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza per tutto il personale docente e non docente dell'Università. All'esame dei problemi parteciperanno le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le eventuali modifiche alla disciplina vigente, ancorché contenute in legge e in atti aventi valore di legge, saranno stabilite, sulla base delle proposte di accordo fissato tra Governo e Organizzazioni di cui al precedente comma, oltre che con legge, anche con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità dell'approvazione con legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Sarà in ogni caso disciplinata con legge la materia relativa al reclutamento, alla struttura fondamentale delle carriere, alla responsabilità e ai procedimenti e sanzioni disciplinari del personale. Durante il triennio le Organizzazioni sindacali potranno presentare proposte per l'attuazione della disciplina normativa ed economica vigente.

3° - Diritto allo studio

a) Ferma restando l'attuazione dell'accordo Governo-Confederazioni nella parte che prevede la revisione delle norme relative alla concessione degli assegni di studio universitari e dei relativi importi al fine di agevolare, nel quadro del disposto costituzionale, i giovani meno abbienti, i figli dei lavoratori e i lavoratori occorre tener conto che la corretta realizzazione del diritto allo studio si attua con l'erogazione di un « salario sociale » reso cioè piuttosto in servizi per lo studente (pensionati, mense, attrezzature igienico-sanitarie, sportive, biblioteche ecc.).

In questo quadro va prevista la trasformazione delle opere universitarie realizzando una gestione democratica del servizio da parte dell'Università con la par-

tecipazione delle Confederazioni dei lavoratori, di tutte le componenti universitarie e degli enti locali.

Devono essere abolite di conseguenza tutte le attuali forme di appalto e dovrà essere attuato il trasferimento alle Regioni delle competenze normative e finanziarie.

b) Il Ministro della Pubblica Istruzione istituisce ed eroga annualmente borse di studio di importo tale da consentire l'assenza dal lavoro a favore di lavoratori occupati che intendono frequentare corsi universitari ordinari.

Nella prima fase di applicazione deve essere erogato a questo fine non meno del 10% dei fondi destinati al diritto allo studio a livello universitario. Il lavoratore può usufruire della borsa di studio anche alternando periodi di studio a periodi di lavoro, in un termine non superiore a dieci anni dei quali la metà lavorativi con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4° - Educazione permanente

Gli Atenei d'intesa con le Regioni, con i distretti scolastici, le Confederazioni dei lavoratori ed altre forze sociali possono organizzare attività di educazione permanente che prescindono dal titolo di studio dei soggetti interessati, attraverso corsi di aggiornamento culturale e professionale periodico, attraverso corsi di specializzazione, attraverso la facoltà di aprire la frequenza dei corsi universitari ordinari, mediante opportune riorganizzazioni, a lavoratori occupati che intendano seguire corsi universitari di varia durata in periodi successivi ed anche con interruzione totale o parziale dell'attività lavorativa.

Gli Atenei rilasceranno i relativi certificati di studio. Il programma di attività che può derogare, in via sperimentale, alle leggi vigenti in materia di organizzazione di università, nonché ai relativi statuti, deve essere sottoposto all'approvazione di una apposita commissione nazionale presieduta dal Ministro della Pubblica Istruzione e composta anche da rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori. Tale commissione, in aggiunta ai contributi destinati a tale scopo dalle Regioni e da altri Enti, propone il riparto degli appositi finanziamenti che dovranno essere stanziati annualmente a tale scopo nel bilancio della Pubblica Istruzione.

5° - Personale non docente

Insieme negli organici universitari del personale delle opere universitarie degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologi e del Giardino coloniale di Palermo.

Riorganizzazione generale quantitativa e qualitativa dei ruoli del personale non docente al fine di adeguarlo alle nuove esigenze didattiche, scientifiche, amministrative e tecniche.

Abolizione di ogni forma di rapporto precario di lavoro con l'immissione del personale ovunque presti servizio nei ruoli dello stato sulla base delle mansioni effettivamente svolte.

Attuazione in tempi brevi, attraverso lo strumento della legge delega sulla riforma della Pubblica amministrazione o con altro provvedimento, ove occorra, degli impegni già assunti e relativi alla riqualificazione del personale, alla nuova collocazione dei tecnici ed al riconoscimento di tutto il servizio comunque reso

Definitiva attuazione a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di ridefinizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale.

6° - Personale docente

a) **Contrattisti:** gli attuali borsisti (compresi quelli del C.N.R.), assistenti volontari, addetti alle esercitazioni, devono essere inquadrati nella qualifica di contrattista. Il contratto ha durata quadriennale o quinquennale.

Entro il termine del contratto deve essere assicurata la possibilità di sostenere il concorso per il passaggio alla categoria superiore o, in caso di mancato passaggio, lo sbocco in altri gradi di scuola o nelle Amministrazioni dello Stato o in altri Enti pubblici anche non territoriali.

L'organico dei contrattisti deve essere previsto, sulla base delle attuali esigenze dell'insegnamento universitario, per non meno di 12.000 posti.

L'immissione in fase di prima applicazione dovrà avvenire ope legis per i borsisti e per coloro che abbiano prestato servizio da almeno tre anni nelle altre qualifiche sopra richiamate in base a graduatorie per Ateneo.

La compilazione delle graduatorie e le proposte di ammissione nella qualifica di contrattista sono di competenza di una commissione di Ateneo di cui devono far parte i rappresentanti dei Sindacati.

Mano a mano che saranno avvenuti i passaggi da contrattista ad aggregato e/o a docente ordinario, l'organico dei contrattisti dovrà tendere a stabilizzarsi su 4.800 unità. Nel contempo occorre mettere a disposizione dei laureati da non più di tre anni, a partire dall'anno accademico 1973/74, 1.200 posti all'anno di contrattista ai quali accedere mediante concorso.

b) **Ruolo ed esaurimento dei professori aggregati:** Immissione ope legis in soprannumero degli attuali assistenti ordinari e dei professori incaricati in almeno tre anni (al momento della maturazione) nel ruolo di professore aggregato.

Il professore aggregato partecipa ai Consigli di Facoltà e fa parte a tutti gli effetti del corpo accademico. A partire dall'anno accademico 1973/74 per quattro anni, vengono messi a concorso ogni anno 2.500 posti di professore aggregato riservati esclusivamente ai contrattisti, ai tecnici laureati e a coloro che ad altro titolo hanno svolto per almeno un triennio negli ultimi sei anni una funzione didattica e di ricerca nell'Università o in altri gradi di scuola o hanno svolto funzioni di ricerca presso enti di ricerca specializzati.

c) **Professori ordinari:** I professori straordinari e aggregati alla data di emanazione dei provvedimenti urgenti e i ternati a concorso di professore ordinario vengono immessi nel ruolo di professore ordinario, nella sede in cui esercitano l'insegnamento. In carenza, o in caso di mancata chiamata entro un anno, provvede d'ufficio il Ministro della Pubblica Istruzione su parere del Consiglio superiore.

E' soppressa la qualifica di professore straordinario.

Non sono attribuibili incarichi di insegnamento e banditi 4.000 posti all'anno a docente ordinario, riservati ai professori aggregati. L'immissione in ruolo avviene attraverso giudizi di idoneità. Nello stesso quadriennio vengono messi a concorso ordinario 2.000 posti di docente.

L'istituzione di un adeguato numero di posti a docente ordinario è condizione per

(continua a pagina 11)

Navi in serie all'Italcantieri



Una supercisterna, l'« Agip Sardegna », da 253 mila tonnellate di portata, consegnata di recente alla flotta dell'ENI; una turbocisterna da 136 mila tonnellate, la « Transoceanica Mario », da poco in servizio per il gruppo armatoriale De Franceschini; una motcisterna per il trasporto di prodotti puliti, da 30 mila tonnellate, in via di ultimazione per conto della Corporacion Venezolana del Petroleo di Caracas: sono alcune delle ultime realizzazioni dell'Italcantieri che presentano più d'un punto d'interesse. Innanzitutto, lo spirito di collaborazione che si è affermato tra i cantieri e l'armamento nazionale e che può dare nuovo impulso all'industria navale, nell'interesse di tutta l'economia. E poi, l'evidente utilità della programmazione in serie delle navi, che ha dimostrato non solo di portare notevoli vantaggi alla produzione, ma di soddisfare anche le esigenze dell'armamento, interessato all'acquisto di navi della stessa serie.

Prendiamo la « Transoceanica Mario », nuova ammiraglia della flotta De Franceschini. E' la settima unità di una serie di undici, molte delle quali avviate in proprio dell'Italcantieri e tutte vendute alle maggiori società dell'armamento nazionale. Questa turbocisterna per il trasporto alternativo di 170.000 metri cubi di prodotti petroliferi o di 29.000 metri cubi di minerali, è lunga circa 297 metri, alta più di 22, e raggiunge una velocità a pieno carico di 17 nodi. E' una turbonave a un'elica, con dodici ci-

sterne laterali, una cisterna prodiera e dieci stive centrali. L'apparato motore è del tipo Stal Laval, costruito dall'Ansaldo Meccanico Nucleare, dotato di un sistema di automazione e comando centralizzato. Tre navi gemelle sono in fase avanzata di costruzione nei cantieri di Genova-Sestri e di Monfalcone dell'Italcantieri e una è di prossima impostazione. Si tratta di una serie che ha incontrato molta fortuna, come dimostra il numero delle commesse ricevute nel giro di poco più di due anni.

L'« Agip Sardegna », invece, è la terza unità di una serie di tredici e rappresenta quanto di più avanzato esiste oggi nella flotta cisterniere italiana. E' lunga 349 metri, alta 26 metri ed è dotata di un motore Fiat 106. 10 S con una potenza di 38.000 cavalli, che consente di raggiungere a pieno carico una velocità di 16 nodi. Dispone di un apparato antinquinamento e delle più avanzate attrezzature di sicurezza; con le sue 253 mila tonnellate di portata lorda, è una delle più grandi motocisterne del mondo attualmente in navigazione. Le altre due unità gemelle, già consegnate nel 1972 dai cantieri di Monfalcone, sono la « Sant'Ambrogio » e la « Agip Sicilia »; anche quest'ultima è stata venduta alla flotta ENI, che ne ha ordinato altre quattro della stessa serie, insieme a due turbocisterne da

139 mila tonnellate e due « product carrier » da 29 mila tonnellate per il trasporto di prodotti petroliferi. Da notare che il motore principale di queste supercisterne è il primo di una serie di motori di grandissimo diametro progettati dalla Fiat Grandi Motori e la cui costruzione continua nello stabilimento della Grandi Motori Trieste, impresa paritetica tra Fiat, Ansaldo e CRDA.

Dal Venezuela è arrivata un'altra conferma della giustezza della politica di costruzioni in proprio messa in atto dalla Fincantieri, la finanziaria IRI del settore. Si tratta appunto della Corporacion Venezolana del Petroleo che, dopo aver comprato un product-carrier da 30 mila tonnellate di portata, la « Costruzione 4282 » che verrà chiamata « Independencia Ira », ha ordinato una seconda unità gemella, in costruzione nel cantiere di Castellammare di Stabia dell'Italcantieri. L'unità verrà consegnata nel prossimo novembre, e fa parte di una serie di sei unità iniziate in conto proprio. E' lunga 171 metri, larga 26 ed alta 14; nelle sue cisterne può portare un carico di oltre 37 mila metri cubi. L'apparato motore automatizzato, con comando dalla centrale di controllo e dalla plancia, è costituito da un motore principale realizzato dalla Grandi Motori Trieste, che consente alla nave una velocità superiore ai 15 nodi a pieno carico.

In totale, l'anno scorso i cantieri del gruppo IRI hanno consegnato 20 navi. Oltre a quelle già nominate, ricordiamo la turbocisterna « Luigi Esse » da 140 mila

tonnellate; la turbocisterna « Esso Italia » da 254 mila tonnellate di portata lorda, che ha inaugurato una serie caratterizzata da un alto livello di automazione e da un ottimo standard qualitativo. Sono state consegnate anche le prime due unità, « Conastoga » e « Sachem », di una serie di 10 motocisterne da 26.900 tonnellate, con scafo a doppio fondo, studiate particolarmente per ridurre al minimo i rischi d'inquinamento.

Di un'altra serie di 13 motocisterne « ore-oil », destinate cioè al trasporto alternativo di prodotti petroliferi e di minerali, sono state consegnate le « Brasilha », la « Igara » e la « Giovanna Lolli-Ghetti »: tutte da 136 mila tonnellate di portata lorda, 174 mila metri cubi di volume delle stive per il carico liquido e 89 mila metri cubi per il carico secco.

Del tipo « portacontainers » sono state consegnate quattro unità: « Zim New York », « Zim Haifa », « Zim Tokio », « Zim Genova », prime di una serie di dieci. Possono portare 1.206 contenitori da 20 piedi, e contemporaneamente anche quelli da 40 piedi.

Per il trasporto passeggeri, la motonave « Spirit of London » da 15 mila tonnellate, 900 passeggeri, particolarmente studiata per le crociere, gemella della « Southward » consegnata l'anno prima a una società norvegese; e il traghetto « Rosalia », 2 mila passeggeri e 43 carri ferroviari o 43 autocarri o 130 automobili. Sono stati consegnati inoltre il lanciamissili « Audace » per la Marina Militare e la nave per perforazioni sottomarine « Saipem Due », che confermano la vasta gamma di capacità dei cantieri italiani.

(continua da pagina 9)

garantire la possibilità di esaurimento del ruolo di professore aggregato. L'accertamento di una pratica impossibilità a realizzare tale condizione, impone una soluzione di segno diverso fondamentalmente basata, fino alla riforma, sul blocco totale dei concorsi e sulla immissione in ruolo di assistente ordinario che va posto ad esaurimento, degli assistenti incaricati, degli idonei ad assistenti ordinari e dei precari con determinate anzianità.

d) *Impegno di lavoro e retribuzioni:*

Contrattisti - I contrattisti acquisiscono una piena equiparazione previdenziale ed assistenziale agli assistenti ordinari. Al termine del primo biennio tale retribuzione è aumentata del 20%. Lo stesso aumento si applica, fin dall'inizio del rapporto contrattuale a coloro che hanno prestato almeno tre anni di attività didattica al momento dell'inquadramento.

I contrattisti svolgono attività didattica e di ricerca secondo le indicazioni fornite dagli istituti di appartenenza per non meno di 24 ore settimanali. La qualità di contrattista è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro e di prestazione d'opera.

Professori aggregati e ordinari - E' stabilito il pieno impegno nell'attività didattica e di ricerca universitaria pari a 36 ore settimanali di servizio con incompatibilità con altre prestazioni comunque retribuite, compreso il mandato parlamentare.

Il pieno impegno si applica in via opzionale per il personale attualmente di ruolo e limitatamente al periodo di appartenenza nel ruolo attualmente ricoperto. Coloro che optano per il part-time non possono ricoprire incarichi rappresentativi, direttivi e amministrativi nella Università.

In ogni caso la prestazione settimanale nell'Università non può essere inferiore a 15 ore in non meno di tre giorni diversi.

I professori ordinari ed aggregati insegnano la disciplina determinata annualmente dal Consiglio di Facoltà con il loro consenso nell'ambito delle materie affini.

Il diritto alla pensione piena si acquisisce dopo trenta anni di servizio. Per il servizio pre-ruolo si estendono i benefici previsti per gli insegnanti nella scuola secondaria. Nei passaggi a qualifiche superiori il personale mantiene ad personam l'eventuale trattamento economico più favorevole.

L'indennità perequativa assorbente quelle attualmente in godimento viene corrisposta dal 1° settembre 1973 secondo le misure indicate nella tabella allegata.

7° - Nuove sedi

Programmazione, con legge, delle nuove sedi universitarie con precedenza per le Regioni meridionali. Gli insediamenti universitari vanno collegati alle esigenze di sviluppo economico e culturale delle zone interessate.

8° - Edilizia universitaria

Nuovi finanziamenti e rapida utilizzazione dei fondi già stanziati.

9° - Ricerca scientifica ed attrezzature

Nuovi finanziamenti ed erogazione degli stessi alle Università su parere di una commissione ministeriale cui partecipino i rappresentanti confederali. Il Governo dovrà procedere entro un anno a formulare una proposta organica per la ristrutturazione e il potenziamento della ricerca scientifica, con particolare riguardo alla sua utilizzazione sociale e al Mezzogiorno.

2 - Comunicato stampa

che pure per la pressione sindacale modificano alcune precedenti posizioni governative, non è giustificabile con la necessità di pervenire a un decreto legge per risolvere solo alcuni dei problemi più urgenti, sia perché nessuna delle questioni urgenti viene sostanzialmente risolta, sia perché non v'era alcuna ragione di tempo che potesse impedire una trattativa con i sindacati e l'adozione di misure più eque.

I Sindacati Confederali del personale docente e non docente dell'Università e il CNU confermano pertanto lo sciopero già proclamato per il giorno 2 ottobre che avrà carattere di preparazione per un'azione incisiva di lotta che si tradurrà in ulteriori 6 giorni di sciopero dall'8 al 13 ottobre. Il personale non docente sciopererà nei giorni 2 e 12 ottobre p.v.

Durante le giornate di sciopero vi sarà la piena astensione dagli esami e da ogni altra attività didattica e di ricerca, mentre non sarà sospesa l'attività assistenziale nei policlinici, nei quali, pure, vi sarà l'adesione alla lotta con manifestazioni da decidere sede per sede. In tutte le sedi universitarie si svolgeranno assemblee, manifestazioni e cortei con la partecipazione delle altre categorie di lavoratori e studenti.

Per il giorno 15 ottobre è convocata a Roma una nuova **manifestazione nazionale** con la rappresentanza di tutte le sedi universitarie per decidere le ulteriori forme di lotta.

Attraverso tale azione i Sindacati contano di incidere profondamente in sede di approvazione parlamentare del decreto legge o con altro provvedimento al fine di conseguire, con opportune modifiche i seguenti risultati:

- abolizione del lavoro precario, con soppressione delle borse di studio, l'aumento del numero dei contratti e la possibilità di sblocco per i contrattisti nel ruolo di docente;

- eliminazione delle condizioni di subordinazione attraverso il passaggio degli assistenti e incaricati in un ruolo di aggregato o con l'attribuzione di uno stato giuridico equivalente nella prospettiva, a breve termine, dell'inserimento del ruolo di docente;

- modifica equitativa delle condizioni retributive e collegamento degli aumenti al personale di ruolo con l'effettiva attuazione del tempo pieno e delle incompatibilità;

- adeguamento dell'organico del personale non docente rapportato alle esigenze di funzionalità delle singole sedi;

- passaggio nei ruoli dell'Università del personale delle opere universitarie. Passaggio degli osservatori astronomici e vesuviano e del giardino coloniale di Palermo come struttura e personale nell'Università;

- adeguamento retributivo del personale parametrico dei policlinici e clini-

che universitarie al personale ospedaliero;

- passaggio ope-legis dei tecnici laureati di ruolo nel ruolo dei professori aggregati in una condizione giuridica equivalente;

- effettiva democratizzazione degli organi di Governo dell'Università, attraverso l'inserimento delle rappresentanze sindacali, di categorie e confederali, la uguaglianza di poteri per tutti i membri degli organi, la revisione del numero delle rappresentanze per il personale non docente e per le categorie dei docenti non ordinari, il riconoscimento agli studenti del diritto di decidere le proprie forme di rappresentanza, la riforma democratica del Consiglio Superiore della P.I.;

- aumento dei finanziamenti per la ricerca scientifica e le attrezzature

- avvio d'una concreta realizzazione del diritto allo studio, anche per i lavoratori occupati con la possibilità di intraprendere iniziative di educazione permanente in collegamento con le conquiste contrattuali delle categorie industriali;

- riconoscimento della contrattazione triennale e applicazione dello statuto dei lavoratori all'Università.

Infine per il personale non docente vanno rapidamente applicate le leggi sul riassetto 380, 775, che largamente disattese sino ad oggi provocano una situazione assurda e insostenibile per molti dipendenti.

I Sindacati Confederali del personale non docente e docente dell'Università e il CNU, chiedono inoltre che venga data immediatamente attuazione attraverso la predisposizione di un disegno di legge, all'impegno assunto dal Governo per la rapida approvazione della riforma universitaria.

3 - Proposta unitaria sulle misure urgenti per l'università

La Federazione CGIL, CISL, UIL, i Sindacati confederali del personale docente e non docente dell'Università e il Comitato nazionale universitario sottolineano come l'azione che si sta svolgendo in tutte le Università a realizzare gli obiettivi più volte affermati dal Sindacato di apertura dell'Università alle istanze sociali, di conseguimento di condizioni di lavoro stabili e non subordinate, di realizzazione del diritto allo studio anche per i lavoratori occupati, di avvio concreto di un processo di educazione permanente, di una nuova configurazione del personale non docente come componente essenziale della vita universitaria, di una democratizzazione delle strutture che preveda la partecipazione alle stesse delle forze sociali e che non si riduca alla pura immissione di rappresentanza negli organi, ma consenta al Sindacato e agli studenti di esprimere in forma autonoma la propria forma di partecipazione.

Ciò comporta anzitutto che gli attuali provvedimenti urgenti non contrastino con queste prospettive, ma anche che non ci si limiti a rinviare in sede di riforma la realizzazione di tali obiettivi.

Mentre va confermata la necessità e l'urgenza di una legge generale di riforma, è necessario che il dibattito politico e sindacale metta in luce gli obiettivi di fondo da conseguire, al fine di riportare a una strategia globale di rinnovamento dell'Università la problematica dei provvedimenti urgenti.

In questo quadro la Federazione CGIL, CISL, UIL, i Sindacati Confederali dell'Università e il Comitato nazionale universitario ribadiscono la validità degli obiettivi contenuti nella piattaforma; ribadiscono altresì con assoluta fermezza

la necessità di una trattativa con il Governo sui temi sindacali e di un confronto sui problemi politici, secondo la prassi sempre osservata, che risponde ai principi stabiliti dalla Costituzione, ribadita negli impegni programmatici dell'attuale Governo e sulla quale infine c'era già, per la materia universitaria, un impegno del Governo precedente. Non è infatti accettabile il tentativo del Governo di eludere il confronto con le Organizzazioni sindacali mediante l'espedito di concessioni parziali e di carattere retributivo che mirano in realtà a dividere la categoria e che appaiono singolarmente in contrasto, non essendo collegati al pieno tempo, con gli orientamenti più volte ribaditi dalla politica governativa sulla riqualificazione della spesa pubblica.

Per quanto riguarda le misure urgenti, la Federazione CGIL, CISL, UIL, i Sindacati confederali dell'Università e il Comitato nazionale universitario, ritengono che queste debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- avvio effettivo alla democratizzazione ed alla gestione sociale dell'Università unito a una immediata ed effettiva agibilità politica;
- eliminazione del precariato;
- riqualificazione e sostegno della ricerca scientifica e rinnovamento della didattica;
- eliminazione delle forme di subordinazione autoritaria;
- avvio della realizzazione del diritto allo studio, anche per i lavoratori occupati, con la possibilità di sperimentazione di forme di educazione permanente;
- riqualificazione e ampliamento degli organici del personale non docente, problemi del personale non di ruolo e di quello delle Opere universitarie, dei Policlinici e degli osservatori;
- avvio alla ricomposizione del personale docente nel senso del tempo pieno, della incompatibilità, della intercambiabilità delle funzioni con effettiva parità di diritti e doveri.

Le Federazioni CIGL, CISL, UIL, i Sindacati Confederali e il CNU ritengono che in rapporto agli articoli del Decreto Legge, debbano essere sottolineati in particolare i seguenti punti:

Artt. 1 - 2 - 3

Ad evitare che la riapertura dei concorsi comprometta irreparabilmente la possibilità di una seria riforma universitaria, è indispensabile che almeno coloro i quali diventeranno professori universitari di ruolo in forza degli artt. 1 e 3 del Decreto legge siano tenuti ad osservare il pieno tempo e le incompatibilità già previste nel D.D.L. 612 fino a tanto che l'intera materia non riceva definitiva disciplina in sede di riforma universitaria.

E' indispensabile inoltre che i professori di ruolo di cui sopra non siano vincolati esclusivamente ad una materia, in quanto titolari della medesima, ma abbiano possibilità di funzioni intercambiabili, quanto meno all'interno del gruppo di materie per cui essi hanno vinto il concorso, sempre che vi siano il consenso della facoltà e quello dell'interessato. A tal fine, occorre altresì che in tutto il testo del Decreto legge la dizione «posto di ruolo» sia sempre sostituita al termine «cattedra».

E' indispensabile infine che l'assegnazione dei posti di ruolo alle facoltà e scuole delle Università, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, venga fatta avanti tutto in base al numero degli studenti in corso ed a quello comprensivo degli incaricati ed assistenti tenuti presenti le esigenze di sviluppo scientifico delle singole facoltà, e che la decisione della facoltà intervenga solo posteriormente, per decidere a quali gruppi di materie e materie singole debba essere assegnato il quantitativo di posti di ruolo a disposizione della facoltà o scuola.

I Sindacati e il CNU richiedono che tanto nei concorsi a posti di ruolo di professore universitario (art. 2), quanto in quelli ad assistente di ruolo (art. 3, comma 14-15) e anche per le assegnazioni dei contratti di cui all'art. 5 vadano tenuti in considerazione i titoli di servizio oltre a quelli scientifici, mediante apposito punteggio.

Artt. 3 - 4

Si ritiene necessario perseguire una completa unificazione all'interno delle categorie degli assistenti e degli incaricati. Tale unificazione può essere conseguita in maniera organica attraverso l'eliminazione delle attuali figure e il loro assorbimento ope-legis nel ruolo di aggregato nei termini già proposti nella piattaforma unitaria, ivi compresa la parte relativa allo sbocco dei contrattisti.

In alternativa l'unificazione va ottenuta dando all'assistente una propria autonomia didattica e ponendolo direttamente alle dipendenze della facoltà. E' necessario inoltre pervenire a generalizzare la

figura dell'assistente-professore incaricato. A tale fine è necessario rendere obbligatorio lo sdoppiamento delle materie con più di 250 studenti, consentire opzionalmente ai professori incaricati esterni l'ingresso nel ruolo di assistente. Occorre infine modificare i criteri di conferimento degli incarichi nel senso di favorire il riassorbimento degli incaricati a titolo gratuito e di posporre i professori di ruolo preferendo a questi le altre categorie.

L'ordine di priorità anzidetto deve valere anche per gli incarichi alle scuole di specializzazione.

Infine la stabilizzazione non deve essere limitata ai soli incaricati attualmente in servizio.

Va previsto l'ingresso nel ruolo intermedio, degli idonei anche nel caso di idoneità scaduta purché abbiano continuato a prestarvi servizio, degli assistenti incaricati e assistenti incaricati supplenti da almeno un anno. Questi come gli idonei non scaduti vanno posti completamente in soprannumero.

Va inoltre previsto un aumento immediato di almeno 2500 unità, da destinarsi, per un concorso riservato, ai precari più anziani di cui all'art. 5. Nel contempo il ruolo di assistente, espletati tutti i concorsi, riservati, va chiuso nello stesso ciclo triennale per i concorsi a professori di ruolo.

Artt. 5 - 6

Si chiede anzitutto la soppressione degli assegni di studio e l'aumento fino ad almeno 12000 al primo anno dei contratti da destinarsi per il 10% anche al nuovo reclutamento.

In subordinata si chiede che le figure dei titolari di assegni di cui all'art. 6 e dei titolari di contratti di cui all'art. 5 vengano unificate al massimo, onde evitare una inutile proliferazione di gradi gerarchici.

Ciò può ottenersi o trasformando automaticamente gli assegni in contratti al termine del primo biennio o consentendo alle Università di utilizzare l'intero ammontare dei fondi per gli assegni per istituire contratti a tutti gli effetti di legge.

Per quanto riguarda in particolare i contratti di cui all'art. 5, ritiene che gli attuali titolari di borse di studio vadano immessi fra i contrattisti ope-legis senza necessità di sostenere ancora un altro concorso, praticamente identico a quello da essi già sostenuto. Ritiene inoltre che le altre categorie previste dall'art. 4 comma 1 debbano essere immesse tra i contrattisti in base all'anzianità di servizio o quanto meno con adeguata valutazione di tale anzianità e con controllo sindacale.

Si insiste fortemente perché vengano precisati gli esiti professionali dei contrattisti alla fine del loro contratto, sia per quanto riguarda il loro ingresso nel ruolo di docente, sia per quanto riguarda altri loro esiti in carriere statali o di Enti pubblici, oltre a quello già previsto nell'istruzione secondaria.

Si ritiene altresì necessario introdurre

nel decreto legge una norma precisa che vieti per l'avvenire l'assunzione di personale docente e ricercatore in posizione precaria. Dopo il primo biennio va conferito ai contrattisti un incremento pari al 25% della retribuzione.

Art. 7

Va soppresso il potere discrezionale dei consigli di facoltà sulla conferma degli assegni di studio.

Si ribadiscono inoltre le richieste contenute nella piattaforma sulle modalità e i requisiti per la concessione dell'assegno di studio, sul diritto allo studio anche per i lavoratori occupati, collegato all'avvio della sperimentazione e dell'educazione permanente.

Art. 9

Per quanto riguarda i Consigli di Amministrazione, si chiede la inclusione di rappresentanze delle Confederazioni Sindacali; la unificazione della rappresentanza dei docenti, senza distinzione tra professori di ruolo, incaricati ed assistenti; l'aumento della rappresentanza del personale docente.

Si chiede inoltre che l'elezione del Rettore non sia più limitata al solo corpo accademico formato dai professori di ruolo e venga invece fatta da tutti i Consigli di Facoltà e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in un unico corpo elettorale.

Si ritiene infine che sia urgente una nuova configurazione del Consiglio superiore della P.I., sezione I, con disposizione analoghe a quelle di cui sopra per i Consigli di Facoltà ed i Consigli di Amministrazione.

Per quanto riguarda i Consigli di Facoltà si ritiene indispensabile l'inserimento della rappresentanza del personale non docente e di tutto il personale aggregato.

Ci si oppone alla limitazione delle competenze previste dal comma 1. si richiede infine che sia esplicitamente precisato che non vi è limitazione alcuna per quanto riguarda l'elezione del Preside della Facoltà.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 9, si fa osservare che il proposito in esso espresso di rendere più agile il funzionamento dei Consigli di Facoltà evitandone una paralisi di fatto qualora risultino formati da oltre 50 membri, verrebbe inevitabilmente frustrata in quelle Facoltà, come Medicina, che non prevedono se non un unico corso di laurea. Occorre pertanto integrare il predetto comma allargando la possibilità di delega di determinate materie a consigli separati non solo per i diversi corsi e indirizzi di laurea, ma altresì per gruppi di Istituti.

Per quanto riguarda gli studenti si sottolinea l'importanza di una piena autonomia degli stessi nella determinazione delle proprie forme di rappresentanza.

Analogamente, per le rappresentanze del personale negli organi va stabilito che le modalità di elezione devono essere definite con un regolamento concordato con i Sindacati più rappresentativi a livello nazionale.

Personale non docente

Le attuali dotazioni organiche vanno incrementate fino all'assorbimento nei ruoli dello Stato e di tutto quel personale che, comunque assunto e retribuito (anche su fondi CNR o di altri Enti), sia servito a coprire esigenze amministrative, tecniche, didattiche e di ricerca, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte.

L'ultimo comma dell'art. 8 va modificato nel senso che i Consigli di Amministrazione debbono provvedere alla ristrutturazione dei servizi fornendo agli Istituti una dotazione organica di personale non docente per l'assolvimento di tutti i compiti tecnico-amministrativi.

In attuazione delle disposizioni di legge contenute nella legge 132/1968 e successivi decreti delegati n. 128, 129, 130 nonché di quelle contenute nello schema tipo di convenzione università-ospedali (24 giugno 1971) che definisce il ruolo e la collocazione dei policlinici universitari e liniche convenzionate, per le precipue attribuzioni assistenziali che assolvono, i Consigli di Amministrazione determinano a carico delle entrate dei policlinici, per il solo personale paramedico, una indennità sostitutiva delle cosiddette prestazioni a pagamento.

Deve essere poi previsto:

a) il trasferimento del personale delle opere universitarie nei ruoli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e operaio dello Stato;

b) l'inserimento nell'ordinamento universitario degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e del giardino coloniale di Palermo, con conseguente trasferimento nei ruoli universitari del personale comunque assunto;

c) per i tecnici laureati di ruolo, in prima attuazione del provvedimento; facoltà di opzione per l'inquadramento nel ruolo degli assistenti (con la conseguente soppressione del punto c) dell'art. 3 comma 13);

d) inserimento:

— nei consigli di facoltà di facoltà di un rappresentante del personale non docente e uno delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

— nei Consigli delle Opere di un rappresentante del personale non docente e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

— nei Consigli di Amministrazione di tre rappresentanti del personale non docente e tre delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Ministro della P.I. dovrà inoltre provvedere a snellire e ad accelerare le procedure relative alla completa attuazione di tutti quei provvedimenti di riassetto per il personale non docente disattesi. Cioè:

1) riduzione di anzianità (art. 41 legge 380, art. 26 legge 775);

2) espletamento dei concorsi riservati previsti dalla legge 380 e immissione in ruolo dei vincitori;

3) inquadramento degli aventi diritto ai sensi dell'art. 25 della legge 775;

5) riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente all'immissione nei ruoli organici

5) benefici combattentistici;

6) attribuzione dei parametri iniziali della corrispondente carriera al personale ausiliario e tecnico inquadrato nell'avventiziato statale.

Art. 12

Tutti coloro che entrino nei ruoli o in una qualifica docente o transitino ad altro ruolo docente successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti urgenti non devono svolgere attività extra-universitaria comunque retribuita e devono essere tenuti ad un servizio a tempo pieno per l'intera settimana lavorativa per attività di studio di ricerca e di insegnamento.

Al suddetto personale va corrisposto l'assegno speciale previsto dall'art. 12 in misura corrispondente alle richieste dei Sindacati. Tale assegno va corrisposto anche al personale docente attualmente in ruolo che opti per la condizione di tempo pieno sopra specificata. L'elettato passivo alle cariche accademiche e

la sorteggiabilità nelle commissioni di concorso sono riservati ai docenti a tempo pieno.

In ogni caso per chi non opta per il full-time la prestazione settimanale nell'Università non può essere inferiore a 15 ore in non meno di 3 giorni diversi.

Contrattazione triennale

Per ogni triennio va prevista la possibilità di un riesame da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di tutte le questioni relative allo stato giuridico del personale, al trattamento economico, al reclutamento ed alla struttura delle carriere, e comunque alla modifica della disciplina vigente, ancorché contenuta in disposizioni normative od in atti aventi valore di legge. Tali modifiche e relativi accordi potranno essere formalizzati anche con regolamento emanato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e ferma restando la necessità dell'adozione con legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Ricerca e attrezzature

Incremento dei contributi finanziari da destinare alla ricerca universitaria e allo sviluppo delle attrezzature, con democratizzazione e razionalizzazione della gestione di tali fondi.

Statuto dei lavoratori

Le norme sullo statuto dei lavoratori vanno estese alle Università.

Una scuola che si cerca

Credo che ormai tutti conoscano più o meno l'M.C.E. (Movimento di cooperazione educativa), se non altro per aver letto « Il paese sbagliato » di Mario Lodi.

Trascurando pertanto le tappe del movimento qui in Italia credo che vada sottolineato lo sforzo compiuto per approfondire la dimensione politica delle tecniche di didattica alternativa dal '68 in poi.

E' ormai abbastanza scontata la validità dei metodi antiautoritari e rispettosi della creatività del bambino per liberarlo dal condizionamento di un sapere calato dall'alto, erroneamente diviso in materie e indifferente ai suoi interessi e alla sua psicologia, ma quando tali metodi vengono separati dalle contraddizioni e dai problemi che il fanciullo vive nel suo ambiente e soprattutto se non è chiaro a chi li usa la funzione globale della scuola, essi rischiano di risolversi in un semplice ammodernamento tecnico che non intacca l'uso del sistema scuola e non cambia la coscienza di quanti vi operano.

Il convegno organizzato a Cesenatico alla fine di settembre da alcuni gruppi del M.C.E. sul tema « Uso politico della professionalità » ha voluto essere una messa a punto del dibattito in corso e un confronto di posizioni.

Se sul piano teorico le conclusioni non sono forse inaspettate e originalissime, tuttavia quello che mi sembra più interessante è che esse sono scaturite dal vivo dell'esperienza e delle lotte degli insegnanti nella scuola.

Nei primi due giorni del convegno sono state riferite le esperienze di alternativa al libro di testo di fronte al rifiuto concordemente motivato dal giudizio che il libro di testo è non solo una imposizione culturale di certi contenuti che spesso mistificano grossolanamente la realtà (si pensi al modo idilliaco con cui è trattato il problema del lavoro nei libri di lettura e nelle antologie), ma è anche strumento di controllo del sistema sull'assorbimento di tali contenuti, non si determina però in modo scontato e immediato la creazione di una alternativa, che per alcune materie, come la matematica o la chimica, si presenta particolarmente problematica.

Il primo grosso rischio è che l'insegnante si ponga lui come libro di testo, come autorità culturale incontrollabile, in modo che i ragazzi, invece di im-

padronirsi di strumenti critici di lettura della realtà, finiscono col ripetere una lezione, anche se di tipo diverso.

C'è poi la resistenza dei genitori, che è troppo sbrigativo e banale definire come atteggiamento reazionario e pertanto da non prendere in considerazione, soprattutto nel caso in cui dietro di esso vi è la legittima esigenza di un sapere « valido », anche se erroneamente identificato con quello scolastico, e il libro di testo è visto come metrocampione per assicurare ai propri figli lo stesso sapere dei Pierini.

Infine il rischio più grosso è quello della improvvisazione momento per momento, senza quadro di insieme, inseguendo magari gli stimoli della cronaca o quello della povertà culturale, della banalizzazione ideologica a cui si può accompagnare l'incapacità di far uscire i ragazzi dal « particolare » della situazione di partenza perché arrivino a storicizzazioni e generalizzazioni valide a fornire una lettura scientifica della realtà socio-politica.

La risposta a questa impasse, il superamento delle difficoltà presenti nell'atteggiamento dei genitori e la ricerca di una alternativa culturale non possono avere come unico centro la scuola.

Da tutte le esperienze che sono state prese in esame è risultato chiarissimo come il tentativo di negare il ruolo dell'insegnante così come la società ce lo impone oggi, da soli o solo nella scuola, sia velleitario e fallimentare, spesso proprio per il rifiuto esplicito del ra-

gazzo a fare qualcosa di « diverso », senza capirne le motivazioni.

Ciò risulta chiaro se si fa una considerazione: i contenuti nella nostra scuola e tutta la sua organizzazione sono stati creati con il fine di perpetuare e giustificare la società capitalistica e pertanto, negare il ruolo di conservazione e di mediazione del consenso dell'insegnante, significa creare o gestire spazi nella scuola perché la classe operaia si impadronisca in prima persona di essa, imponendole i contenuti che le servono e le sue esigenze.

Questo non significa « la banale restrizione secondo cui i contenuti del processo di apprendimento sono indicati dai temi delle lotte operaie; sappiamo tutti che ciò non è vero, che pretendere di individuare esclusivamente i nuovi contenuti culturali direttamente dalle esperienze di lotta della classe operaia significa condannarsi prestissimo alla superficialità... Il dato dell'esperienza diretta della lotta di classe non può che essere solo il punto di avvio di un più vasto processo conoscitivo che deve svilupparsi progressivamente... » (1).

Non è neppure rifiuto della cultura borghese, di cui anzi alcuni aspetti hanno una significatività grandissima per l'interpretazione della realtà, per la conoscenza della classe che li ha prodotti, servendosi per mantenere la sua egemonia e il cui possesso è pertanto fondamentale per mutare i rapporti fra le classi.

In altri termini le singole esperienze di partecipazione operaia sono « mo-

menti di elaborazione e di prefigurazione in positivo del senso in cui intendere la cultura, la scienza nell'interesse delle classi lavoratrici e produttive » (2).

Questa prospettiva che può essere facilmente accusata di mitizzare la classe operaia, soprattutto se consideriamo la inviolabilità culturale che i programmi sembrano avere e la suggestione di alcune « aperture » istituzionali alle forze sociali (si pensi al distretto scolastico creato dalla legge delega), è scaturita da esperienze in cui è stato proprio il collegamento diretto con i consigli di quartiere, con le delegazioni operaie e, nei centri minori, con gran parte della popolazione, a consentire la continuità del lavoro, a dare forza alla lotta alla repressione, a permettere di superare la frustrazione di una negazione solo teorica.

A questo punto va chiarito che la scuola non è vista in modo solamente strumentale per la creazione di un movimento politico di sensibilizzazione; rimane chiara la specificità della scuola, che cessa però di essere separata dalla generalità delle lotte operaie o spettatrice esterna.

In alcuni casi questo è significato la esigenza di una gestione studentesco-operai-insegnanti delle 150 ore di studio ottenute dal F.L.M., con un accostamento scuola-fabbrica forse ancora « esterno »; ma in altri è stata proprio la partecipazione delle forze popolari ad imporre una inversione di rotta alla gestione autoritaria della scuola.

Si è molto insistito su questo aspetto dell'intervento diretto, per non cadere nell'equivoco di un interesse illuminista ai problemi sociali, come può verificarsi in scuole con esigenze di modernità (un esempio di tale equivoco sono le antologie interdisciplinari).

E' chiaro che parlando di classe operaia non si intende una realtà miticamente lucida e consapevole o la generalità del movimento operaio nelle sue elaborazioni teoriche, ma i reali operai che spesso sono anche genitori e vedono nella scuola un organismo competente a cui delegare l'educazione dei figli o la promozione sociale e nei confronti dei quali bisogna operare come « avanguardie » per la creazione di una coscienza di classe.

E' attraverso questo rapporto continuo che l'insegnante recupera in modo alternativo la credibilità professionale proprio perché pone la sua com-



petenza o almeno il suo ruolo per la creazione di un sapere nuovo in ogni senso. E' anche questa « novità » che consente di impostare rapporti corretti con gli studenti.

A questo proposito è stato concordemente rifiutato l'antiautoritarismo inteso come permissività e possibilità di fare tutto quello che si vuole, lasciando così spazio all'evasione sistematica e immotivata.

Bisogna infatti considerare che i ragazzi passano a scuola o sui libri una minima parte della giornata e sono perciò fortemente condizionati dai miti, primo fra tutti quello dell'aggressività competitiva che la società propone loro e senza uno stimolo « autoritario » a prendere coscienza di alcune realtà e ad impegnarsi in modo continuativo è ben difficile che ne sentano l'esigenza.

Questo non significa indottrinamento delle classi, ma sforzo attento perché gli studenti sappiano leggere la loro realtà.

Queste considerazioni nella scuola dell'obbligo, hanno portato alla così detta ricerca di ambiente che può essere concretizzata in vari modi, sempre però partendo dall'esperienza dei ragazzi.

Così dalla mancanza di spazi in cui giocare è nata la ricerca sul quartiere, partendo dal piano regolatore e dalla sua « effettiva » applicazione per arrivare all'indagine sociale (occupazione, tipo di lavoro, numero degli immigrati, ecc.), numero civico per numero civico.

Gli incidenti sul lavoro di alcuni genitori ha portato alla ricerca sulla salute in fabbrica per allargarsi, nel caso di una scuola della periferia bolognese, ad un lavoro di ampio respiro secondo la scaletta 1) attentato sociale alla salute 2) modo di curare: come è e come dovrebbe essere 3) mutue e farmacie.

A questi esempi se ne potrebbero aggiungere altri ugualmente interessanti anche senza fare trionfalismi e senza negare la problematicità e la necessaria parzialità di molte esperienze.

La idea base rimane però appunto quella di far entrare nella scuola tutto quel patrimonio di conoscenze di cui essa evita accuratamente la elaborazione e la diffusione.

E' evidente che fuori della fascia dell'obbligo questa esigenza va concretata in modi differenti, a volte tutti da inventare, anche per la complessità culturale che si impone a tali livelli scolastici e per il maggior condizionamento della « scientificità » del sapere istituzionalizzato.

Tuttavia gli spazi per iniziare esperienze qualificate di un nuovo modo per fare scuola (e per modo nuovo si intende anche nuova concezione del *perché* si studia e *per chi*) ci sono e possono essere allargati nella misura in cui si riuscirà a far comprendere di più e meglio a quanti operano nella scuola che le contraddizioni presenti in essa non sono separabili dalle tensioni di classe e possono trovare risposta adeguata solo in un più generale rinnovamento della società a cui la scuola deve e può fornire strumenti preziosi per la conoscenza critica della realtà, per la storizzazione delle situazioni, per lo svincolamento dalle ideologie intese come fine e non come mezzo.

Giovanna Stella

Per un mondo che ha bisogno di fede e di razionalità

(continua da pag. 1)

sui nomi ci si può sempre intendere: non è questo il problema. Tuttavia, mi pare che proprio perché è scontata la fine irrimediabile di un movimento cattolico con certe caratteristiche, con certi connotati, con certi scopi e con una certa struttura, si può procedere con serenità in questa direzione. Il movimento cattolico nato intorno alla questione romana e intorno all'impatto tra chiesa cattolica e liberalismo è finito. E' finito precisamente nel 1929 con i patti lateranensi che, a parte il concordato, appaiono irreversibili nella loro portata. E' finito anche per una svolta culturale che ha portato al superamento della contrapposizione manichea tra cristiani e non cristiani. Le posizioni attardate di alcuni non alterano la nuova situazione.

Se esiste un mondo cattolico con rilevanza soprattutto sociologica e con caratteri rilevabili sul terreno della cultura diffusa e nei principi di etiche vissute, il movimento cattolico non esiste più. La stessa democrazia cristiana, se ha assorbito per un momento tutte le energie del residuo movimento cattolico postbellico, ne ha anche verificato la consunzione finale. Oggi nessuno più immagina la Dc conclusione e coronamento politico di un fronte cattolico, con punti di partenza religiosi. L'integralismo che riguarda questo partito è acconfessionale e si rivela in altre direzioni, nella concezione esclusiva di una rappresentanza che pure ha radici remote in un certo pensiero sociale cristiano precapitalista.

Si può pertanto, senza paura di ripetere malanni passati e equivoci sostanzialmente superati, proporre l'utilizzazione di un'istanza (che è poi già un fatto) quale è un particolare movimento cattolico, che meglio si definirebbe movimento di cattolici. Ma si tratta di distinzioni che poi contano assai poco.

Mi pare che l'istanza possa essere salvaguardata a sole due condizioni preliminari.

La prima è che la motivazione iniziale del riunirsi insieme non possa essere che la fede comune, accettata e tradotta in un modo di pensare e di vivere non esclusivi e non modellistici, e non una sociologia.

La seconda è che si creda davvero nella priorità del « Verbo ». In sostanza occorre ridare il primato alla ragione, sia pure con tutti i contributi scientifici e culturali apportati dalla scuola di Marx, che dinanzi all'iperrazionalismo idealista non ha soltanto reintrodotto (insito sul *reintrodotto*, perché la deviazione astratta risale alla fine dell'umanesimo) la pratica, ma l'ha privilegiata, con un'apertura verso l'irrazionalismo di cui il marxismo non è direttamente responsabile, ma che tende ugualmente a prendere corpo e forza.

Mi pare che solo su queste basi abbia senso poi tutto il resto: la domanda di carità può essere giustificatamente accolta solo a questa condizione, in modo tale da chiedere anche un impegno sociale e politico. La domanda di chiarezza può essere accolta soltanto se si ha fede nella ragione e nel ragionamento, nell'azione di ragionare.

La motivazione di fede non può essere « secondarizzata » come vediamo avvenire in molte sedi. Il presumere che Dio sia « i fratelli » a mio avviso, oltre che non vero, è anche pericoloso usarlo come immagine retorica (capita anche a qualche vescovo). Il « panantropismo » che si va predicando da parte di taluno non è un vero umanesimo e ad esso si deve reagire con una riaffermazione cristiana del Dio Padre e con la rappresentazione costante della sua Rivelazione, come messaggio e come mandato che viene da fuori di noi, e verso il quale noi non abbiamo contropartite adeguate da offrire. Il tutto nostro è solo la disponibilità che è una resa a Dio.

Senza questo presupposto si compiono operazioni devianti, si cade nello storicismo cinico, capace di giustificare tutto l'accaduto, senza capacità di progettare il futuro.

E' vero che tale storicismo giustificazionista può venire da un eccesso di provvidenzialismo, per una concezione determinista dell'azione divi-

na: ma qui esistono criteri di riconoscimento indefettibili: la verità, il rispetto delle persone, la dedizione, il coraggio di scoprirsi e di bruciarsi, la persuasione che ogni uomo colpito è un universo che si disintegra e così via. Per cui tra vero e falso senso del divino non dovrebbero esserci confusioni, sempre che si facciano convergere i due termini di fede e di ragione non come supporti « ad altro ».

Come possa entrare questo in un discorso sulla Fuci a me pare abbastanza evidente. Non credo sia necessario dover ripetere che per i cristiani il collocarsi in gruppo ha un valore rivelato. Mi pare più importante mettere in evidenza la necessità attuale di continuare ad agire in gruppo (e in ogni caso agisce in gruppo anche chi il gruppo detesta, magari facendo una questione di nomi) oggi in cui il conformismo sociale lo rende necessario anche in via naturale. L'individuo non può sottrarsi all'obbedienza passiva; il gruppo sì. Ma perché con nome cristiano? La risposta è perché qui stiamo parlando di un impegno che vuole essere di cristiani. Se ciò non determina la necessità dell'espressione verbale, resta la sostanza della questione ed è quel che conta.

Agire in gruppo vuol dire far vedere quel che possa significare esser cristiani oggi, ma con l'intesa che il nome è legato sostanzialmente a necessità di organizzazione e distintive elementari. D'altronde i nomi possono anche cambiare.

Agire in gruppo per che cosa?

Mi pare che in primo luogo per dare senso alle due condizioni preliminari già dette. Non è cosa da poco rimettere sul loro seggio le due « dignità », oggi declassate e spodestate. Ciò da solo potrebbe giustificare un impegno comune per dei cristiani. Ma ciò configurerebbe un ruolo esclusivamente apostolico che era tipico dell'ispirazione genuina dell'Azione cattolica e che è stata dispersa in avventurose imprese politicistiche. Secondo me questo appartiene ad ogni cristiano e non può essere un dato distintivo se non per le doti e i « carismi » che ognuno può avere per essere in effettivo ed efficace dialogo col mondo a cui deve essere comunicato il messaggio.

V'è dunque dell'altro.

In primo luogo v'è da valorizzare quello che indica la seconda condizione: la « riabilitazione » della ragione. Ciò significa che occorre un lavoro culturale, accettando un ruolo e una funzione che la società in sostanza si attende da chi studia. In tal caso la Fuci ha una qualificazione culturale, non per la formazione dei dirigenti nel senso clericale che nell'Azione cattolica degli anni '40 veniva detto, ma per la formazione di

(1) C. Filosa-G. Pala, *Uso politico del Ruolo, Riforma della scuola*, n. 6/7.

(2) *Ibidem*.

(continua da pag. 15)

oggi giungono ai cristiani, e solo alla luce di quella distinzione si vede la grande novità storica dell'esser riuniti come cristiani, oggi, per un'impresa comune.

Dobbiamo essere molto franchi: oggi l'idea di un aggruppamento di nome cristiano crea un orrore di tipo psicologico, prima ancora che razionale e riflesso. Personalmente sono convinto che di « cose » cristiane non dovrebbero essercene. Ma ciò vale soprattutto in polemica con un certo modo integralista e clericale con cui ciò è stato fatto finora. Le aggettivazioni, poi, vengono fuori da sole e persone consapevoli. Di questo se ne parla molto, ma in realtà ben pochi poi si impegnano nella ricerca e nella trasmissione del sapere, mediando tra scienza e comune modo di vedere il mondo. Il primo atto di libertà è la consapevolezza. E' difficile immaginare un uomo libero prigioniero di concezioni tolemaiche.

Ma — come chiaramente si vede — siamo arrivati quasi senza accorgerci al punto di « esteriorizzazione ».

Ci siamo già riferiti al prossimo, e ciò è avvenuto perché il cristiano non è solo (infatti finisce in gruppo, sotto qualsiasi nome), e nel momento che come cristiano si unisce ad altri non può che qualificare il rapporto, in una dialettica con la natura e con i retaggi di una sollecitazione materialistica e atea.

Il carattere di servizio che implica l'essere cristiano non è aggiuntivo e per questo non merita un impegno illustrativo. Va da sé che il cristiano è proiettato verso gli altri nel momento stesso in cui è consapevole della propria fede. Ciò è un indeclinabile imperativo della professione cristiana. Il punto è cruciale solo in un momento particolare: cioè quando ci si colloca davanti alla domanda: che tipo di servizio verso il prossimo?

V'è un carattere di servizio da superiore: quello del superiore verso l'inferiore, basato sul presupposto che il superiore avendo più responsabilità ha anche potere sull'altro. E questo non può essere il caso del cristiano, ma del militare.

V'è un carattere letterale del servizio, invece, in cui anche quando si è fatto molto si ha la convinzione di dover ancora cominciare daccapo. In tal caso non c'è che una soluzione per essere « bravi »: quello di stare sempre davanti, sulle prime posizioni, dove si è esposti, dove si paga.

E' a questo punto che il cristiano si qualifica e che il gruppo diventa visibile, perché è riconoscibile dal fatto che sta sempre sulle prime posizioni. Nient'altro.

Se un tempo i cristiani hanno creduto di servire il prossimo con grandi imprese assistenziali e caritative, oggi il compito è differente. Oggi si serve il prossimo progettando e costruendo il futuro e gestendo il presente.

E' in questo senso che l'impegno cristiano diventa politico. Essenzialmente politico. Ove politica non è più una categoria specializzata di at-

tività terrena, ma un carattere permanente dell'umanità e anche dell'essere cristiano.

Non si può qui chiarire il termine più dell'indispensabile. Politico qui sta per politica, per riferimento allo sviluppo concreto, conflittuale e sofferto delle relazioni tra persone e tra gruppi e tra stati. In questo senso il discorso evolve anche per la Fuci, perché essa non può sottrarsi a questo impegno politico che è il riferimento al mondo, su cui esercita la propria « testimonianza ». E attenzione: non testimonianza cenacolare (più esattamente mugugno, ghettto, torre d'avorio, nullismo), ma presenza attiva che reagisce e fa reagire ogni ambiente.

La dimensione politica, pertanto, non va aggiunta. C'è già e il congresso di Bologna mi pare che abbia soprattutto preso atto di questo. Ciò che è rimasto in ombra è il carattere concreto di questa politica.

Uno dei rischi è quello di seguire alcune indicazioni, che pure hanno la loro validità, in altri contesti. Per esempio diventa, quasi o del tutto, una sciocchezza porsi il problema del rapporto della Fuci con la classe operaia, perché si presume un distacco tra l'organizzazione (e in concreto i suoi componenti) e una realtà non rapportabile ad essa.

E d'altronde il termine stesso « classe operaia » non corrisponde ad un concetto chiaro e distinto, ma è anch'esso rappresentativo di una realtà processuale in cui possono entrare anche gli universitari cattolici non come « rapportanti », alleati o congiunti, ma come ingredienti umani alla pari. Qui il ruolo intellettuale non ha nessun problema di distinzione o di collegamento con la classe operaia. Questa è una delle tante categorie po-

Allontanato dall'Ateneo salesiano di Roma nel 1969, Giulio Girardi, filosofo studioso del marxismo, è stato di nuovo sospeso all'Institut Catholique di Parigi da uno dei due corsi, « marxismo e religione », che teneva in tale università. La motivazione, come si legge nella lettera del 7 ottobre del P. Bouillard, direttore dell'istituto, è la dichiarata « opzione politica, l'impegno rivoluzionario di ispirazione marxista », che P. Girardi manifesta nel suo insegnamento. Tale sospensione è un fatto assai grave, che non può non far riflettere sull'effettiva possibilità di un pluralismo politico per il credente, che pure si afferma (cfr. O.A. n. 50), tanto più che stavolta il provvedimento, come fa osservare lo stesso Girardi, « non si verifica nell'ambiente notoriamente intollerante della chiesa romana, ma nel quadro "liberale" della chiesa di Francia ». Puntuale ci sembra la risposta che P. Girardi ha dato all'accusa che gli è stata rivolta: « Ogni insegnamento è politicamente orientato, consapevolmente o inconsapevolmente. E' chiaramente impossibile esporre il marxismo senza prendere parte politicamente; e, per conseguenza, l'insegnamento del mio successore sarà caratterizzato anch'esso da una opzione politica anche se, naturalmente, di senso contrario al mio. E' impossibile presentare la teoria marxista della religione che è un'analisi politica senza fare politica, lo conosco bene il carattere ateo del marxismo e penso che la sola maniera valida di superare questo ateismo è di contribuire alla elaborazione di un nuovo tipo di cristianesimo, legato ad un impegno rivoluzionario. Le deviazioni di certi paesi socialisti sono perfettamente presenti al mio spirito, come testimoniano i miei scritti: tuttavia io non deduco da questo che bisogna rinunciare al socialismo, ma che bisogna costruirlo attraverso vie nuove ».

litiche che stanno subendo, tra l'altro, un processo di revisione di cui si deve tener conto, se non altro per sapere se la terziarizzazione del mondo sviluppato ha qualche influenza su certe teorie sociali canonizzate troppo facilmente una volta per tutte.

C'è da supporre che non tanto la Fuci quanto i fucini siano classe operaia (per seguire ancora la terminologia corrente) per origini, attitudini, per interesse ad un certo tipo di conflitti, ai quali si deve portare un contributo legato alla soluzione degli stessi, volta volta e in vista di una volta per tutte.

Per degli universitari l'impegno culturale vien troppo spesso scontato nella professionalità provvisoria dello stu-

dente. In realtà l'impegno culturale, se non viene visto come un compito particolare, che si assolve con sforzo e con molto disagio, non esiste naturalmente. La scuola in genere e l'università in particolare danno quel che possono. Danno istruzione. In Italia poco e male anche questa. Ma la cultura, cioè il senso e la capacità d'uso dell'istruzione, non la può dare la scuola, bensì l'attività esterna ad essa, quella che raccoglie e mobilita le domande più diverse che articolano il sapere in problemi, mentre la scuola tende di necessità ad uniformare e non per una sua diabolicità.

Così vediamo che per quanto riguarda l'impegno nell'università (dando per acqui-

assumere una fisionomia istituzionale.

Mi sembra molto importante tutto questo, perché il tema della dequalificazione della scuola in generale è evidentemente un fatto culturale, ma è un effetto di una situazione irreversibile, legata alla istruzione di massa e al mancato sorgere di centri di « resistenza » delle idee. In un primo tempo i partiti svolsero questa funzione culturale, ma, superata la contrapposizione tra essi e il potere tradizionale contro cui erano sorti, essi stessi sono diventati poteri e hanno assunto caratteri burocratici e accentratori che non potevano se non allontanarli dalla cultura.



E' un problema aperto in cui c'è molto da fare evidentemente.

Ma il punto più cruciale è quello di indicare un progetto o un programma d'azione. Non c'è dubbio che la tentazione di porre la Fuci, come altre organizzazioni, « nella lotta » è forte. Sotto certi aspetti non è neppure una tentazione, ma una necessità. Ma a mio avviso il vero problema è quello di considerare aggiuntivo questo aspetto di presenza collettiva che dovrebbe, volta a volta, essere deciso e discusso. E in sostanza, poiché certe presenze solo in pochi casi sono davvero utili e significative, la prima cosa da fare (in riferimento sempre all'impegno di razionalità che si deve assumere) è di non cedere a quella che sembra una moda « dimostrativistica ». C'è molto di illusorio e di freudiano in certe « partecipazioni » alle lotte e non è il caso di approfondire qui il senso. I fucini potranno impegnarsi.

Il programma da svolgere potrebbe essere invece quello di cogliere tutti i punti di con-

flitto, e cercare di chiarirli, con un'analisi vera, cercando poi di comunicarne i risultati. Non si tratta di perizie presuntuose, ma di vera partecipazione alla vita di ogni giorno nella particolare condizione in cui l'universitario si trova. E' probabile, anzi certo, che in un secondo momento sia possibile individuare forme d'azione meno « riflessive », quantunque quest'opera che definirei pedagogica non è cosa da poco anche se può essere poco appariscente. La cosa importante è disabituare al potere, dare la consapevolezza che la ricerca non è l'acquisizione di un mezzo di dominio e solo così si può intervenire anche all'interno di progetti politici, di cui si è in grado di vedere la portata e il peso.

E' evidente che il discorso potrebbe andar lontano, ma diventa « immaginifico » se non si procura un « pezzo di esperienza » su cui costruire il seguito.

Quel che mi pare debba essere chiaro è un impegno di tipo storico, che collochi la Fuci « davanti ». E ve la colochi secondo un presupposto operativo di questo tipo, già detto e che conviene ripetere.

In ogni epoca storica un'egemonia succede ad un'egemonia declinante. In ogni fase vi sono gruppi che si alternano nella direzione delle società. « A posteriori » in ogni caso si riscontra che esistono un partito perdente e uno vincente. Malgrado le resistenze è chiaro che c'è un partito che vince sempre ed è quello che affonda sin dall'inizio nel futuro. Può essere ostacolato in tutti i modi, ma alla fine vince. Chiamo questo il « partito storico » secondo un'indicazione di Lucio Lombardo Radice, che, peraltro, non la definirebbe in tal modo, forse.

Il partito storico è la forza storica che comunque risulta vincitrice. Carattere essenziale di questo partito è quello di partire come minoranza e di trasformare la minoranza in maggioranza, appunto come egemonia e non come struttura violenta di potere.

La storia finora ha verificato quasi esclusivamente partiti storici vincenti col passaggio per il momento della violenza e della coercizione. Questo deve cambiare. Si tratta di imprimere un ritmo nuovo al cambiamento, secondo il canone nuovo che la « pace è possibile » e con essa, storicamente, tutte le sue condizioni. Il trasformare l'utopia in realtà implica la negazione delle procedure usuali. Ciò significa che il partito storico di cui si parla, a differenza che nel passato, corrisponde ad un progetto razionale, che forse non potrà rifuggire dal momento della lotta, per un lungo periodo, per risolvere i conflitti, ma che alla fine potrà sfociare verso un tipo nuovo di umanità. Un'umanità che cresce e che non è affatto sempre uguale ed è sempre migliore, malgrado le apparenze.

La Fuci deve entrare nel « partito storico » cogliendo dei segni magari appena visibili, che non sono quelli prodotti dal « dimostrativismo » e neppure da un neoclericalismo purista. Sono quelli che si colgono con l'accettazione della condizione umana come opera di Dio che la crea di continuo attraverso le nostre qualità.

Ruggero Orfei